



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1.



IN FATTO

1. Vincenzo Silenzio, Claudia Rizzo, Pacifico Silenzio, Antonio Costabile, Francesco Silenzio, Alfonso Silenzio e Salvatore Silenzio, per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli che, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Napoli - Giudice delle indagini preliminari del 18 novembre 2022:

- in accoglimento del concordato *ex art. 599-bis* cod. proc. pen. da parte di Claudia Rizzo, applicata la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, così diversamente qualificati i fatti contestati al capo 12);

- ha ridotto la pena nei confronti di Antonio Costabile in anni sei di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 15), 416-*bis* cod. pen. (capo 1) e, previa esclusione del ruolo di promotore, art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 12) limitatamente alle condotte poste in essere fino al 15.3.2021;

- ha dichiarato, su appello del Pubblico Ministero, Francesco Silenzio colpevole dei delitti di omicidio volontario di Annamaria Palmieri di cui agli artt. 110, 575-577 e 416-*bis*.1 cod. pen. (capo 2) e di detenzione e porto di arma da fuoco *ex artt. 110, 61, n. 2 cod. pen., 10, 12 e 14 l. n. 497 del 1974* (capo 3), esclusa l'aggravante della premeditazione, in continuazione con i reati per i quali aveva riportato condanna all'esito della sentenza di primo grado (capi 1, 4, 6, 8, 9, 12 e 14 afferenti ai delitti di cui agli artt. 416-*bis* cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, estorsione, tentata estorsione aggravata, danneggiamento aggravato), lo ha condannato alla pena di venti anni di reclusione.

1.1. La Corte di appello ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado nei confronti di:

- Pacifico Silenzio, già ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1) e 12) di partecipazione a livello apicale ad associazione mafiosa e dedita al narcotraffico e, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per il rito, condannato alla pena di anni diciotto di reclusione;
- Salvatore Silenzio, già ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1) e 11) di partecipazione all'associazione mafiosa e rapina aggravata e, riqualificati i fatti di cui al capo 10) ex artt. 110, 56, 610 e 416-bis.1 cod. pen., esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione ed operata la riduzione per il rito, condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione;
- Alfonso Silenzio, già ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi 1), 4), 11), 12), 13), 14), 15) e 16), ex artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, estorsione aggravata nei confronti di Rosaria Formicola, rapina aggravata nei confronti di Ciro Ariosto, detenzione di arma e, riqualificati i fatti di cui al capo 10) ex artt. 110, 56, 610 e 416-bis.1 cod. pen., ritenuta la continuazione ed operata la riduzione per il rito, condannato alla pena di anni diciotto di reclusione;
- Vincenzo Silenzio, già ritenuto colpevole dei reati ascritti al capo 10), nonché del reato di cui all'art. 416-bis primo, terzo quarto, quinto, ed ottavo comma, cod. pen. (così diversamente qualificati i fatti allo stesso ascritti al capo 1) e del reato di cui all'art. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. (così diversamente qualificati i fatti di cui al capo 12) e, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione ed operata la riduzione per il rito, condannato alla pena di anni dodici di reclusione.

1.2. L'ipotesi accusatoria vede i ricorrenti Vincenzo Silenzio, Pacifico Silenzio, Antonio Costabile, Francesco Silenzio, Alfonso Silenzio e Salvatore Silenzio partecipi dell'associazione di tipo mafioso denominata *clan "Silenzio"* operante prevalentemente nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, con ramificazioni in altri quartieri cittadini grazie ai rapporti con altre organizzazioni riconducibili alla compagine denominata "Alleanza di Secondigliano", associazione criminale armata contrapposta a quella facente capo alla famiglia camorristica "Mazzarella" e attiva nella realizzazione di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti, nel controllo delle "piazze di spaccio", nel conseguimento di profitti illeciti destinati agli affiliati, al sostentamento delle famiglie dei sodali e al mantenimento dei detenuti.

L'iniziale ruolo verticistico attribuito a Francesco, Alfonso, Pacifico e Vincenzo Silenzio veniva escluso per il solo Vincenzo Silenzio che, unitamente a Antonio Costabile, è stato ritenuto partecipe del sodalizio camorristico (capo 1).

Secondo la prospettazione accusatoria, a detta associazione si sarebbe affiancato altro sodalizio con al vertice gli stessi componenti della "famiglia Silenzio", operante nello stesso ambito territoriale che, pur finalizzato ad agevolare la prima, sarebbe stato adeguatamente strutturato ed attivo nell'ambito del narcotraffico.

Anche in tal caso, l'iniziale ruolo verticistico contestato a Vincenzo Silenzio è stato escluso cui veniva attribuito il ruolo di mero partecipe al sodalizio, come quello che si assume fosse ricoperto anche da Antonio Costabile (capo 12). È stata invece esclusa la partecipazione a detto sodalizio di Claudia Rizzo, le cui condotte venivano riqualificate *ex artt. 110, 81 cod. pen. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n.309 del 1990*.

Nell'ambito del procedimento assume predominanza la fattispecie contestata a Francesco Silenzio che si ipotizza fosse stato l'autore dell'omicidio volontario (inizialmente contestato con l'aggravante della premeditazione) nei confronti di Annamaria Palmieri, che il 22 gennaio 2018 veniva attinta da numerosi colpi d'arma da fuoco; il delitto – secondo l'accusa – si ipotizza fosse funzionale al consolidamento ed all'espansione del "*clan* Silenzio" ed ad imporsi sul contrapposto "*clan* Formicola" dalla cui violenta scissione era sorto (capi 2 e 3).

In detto ambito espansivo si collocano i fatti estorsivi contestati a Francesco ed Alfonso Silenzio del 22 gennaio 2018 ai danni di Rosaria Formicola, costretta ad abbandonare la propria abitazione (poi occupata da Demetrio Morra, appartenente al sodalizio) sita nel quartiere in cui il "*clan* Silenzio" era intenzionato ad assumere il controllo esclusivo, senza che fossero presenti in loco persone in qualsiasi modo legate (sia per comuni interessi criminali che per legami di parentela) con il "*clan* Formicola" in precedenza predominante (capo 4).

Analogo fatto estorsivo aveva interessato, quali persone offese, Onofrio Savino, Romano Concetta e Vincenza Savino, costretti da Francesco Silenzio e dagli altri sodali, per mezzo di plurimi danneggiamenti e pesanti minacce a lasciare l'immobile che era stato loro legittimamente assegnato (tra il 7 dicembre 2017 e giugno 2018), sempre al fine di consentire l'utilizzo dell'appartamento a persona partecipe del sodalizio (capo 6).

Nel medesimo contesto si inserisce la vicenda del giugno 2018 di cui al capo 7) che riguarda il danneggiamento dell'appartamento occupato da Onofrio Savino e Concetta Romano ad opera di Francesco Silenzio e di altri soggetti rimasti ignoti.

Nell'ambito della stessa finalità di predominio del territorio a discapito del precedente *clan* dominante si inquadra il tentativo di estorsione ai danni di Giulia Formicola, a cui Francesco Silenzio, tra febbraio e marzo 2018, tentava di imporre il pagamento del "servizio pulizie" dello stabile, pena l'abbandono dell'appartamento (capo 8).

Sempre Francesco Silenzio è accusato di aver costretto Vincenza Formicola e Annunziata Puccinelli a lasciare l'immobile per poter essere occupato da altro affiliato (capo 9).

Silenzio Vincenzo è accusato dei delitti di atti persecutori e violenza privata aggravata commessi sino al maggio 2020 nei confronti di Carmela Urio, con cui era stato legato da rapporti sentimentali; taluni fatti posti in essere ai danni della donna contestati nei confronti dei germani Salvatore e Alfonso Silenzio venivano riqualificati come tentata violenza privata aggravata (capo 10).

Costoro si sarebbero resi, altresì, responsabili il 20 aprile 2020 di una rapina aggravata ai danni di Ciro Ariosto a cui venivano sottratti il cellulare e l'autovettura su cui viaggiava (capo 11).

Alfonso Silenzio (capi 13, 14, 15 e 16), Francesco Silenzio (capo 14) e Antonio Costabile (capo 15), infine, si sarebbero resi responsabili, dal marzo ad agosto 2019, di reati fine rispetto alla contestata associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 12).

1.3. Deve premettersi che il 5 febbraio 2025 veniva presentato presso la Corte di appello di Napoli il ricorso in favore di Vincenzo Silenzio da parte dell'avvocato Salvatore Impradice che non sarà esaminato in quanto reso da difensore privo di mandato a ricorrere poiché revocatogli il 17 dicembre 2024, in occasione della nomina, quali difensori di fiducia, degli avvocati Dario Vannetiello e Immacolata Romano, motivo per il quale la Cancelleria della Corte di Assise di appello non registrava né trasmetteva il ricorso a questa Corte.

2. Vincenzo Silenzio, ritenuto responsabile dei reati ascritti al capo 10 (atti persecutori e violenza privata aggravata *ex art. 416-bis.1 cod. pen. commessi nei confronti di Urio Carmela*), nonché del reato di cui all'*art. 416-bis* primo, terzo quarto, quinto ed ottavo comma, cod. pen. (così diversamente qualificati i fatti allo stesso ascritti al capo 1) e del reato di cui agli artt. 74, commi 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen. (così diversamente qualificati i fatti di cui al capo 12 con la esclusione del livello apicale), deduce otto motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deducono, con riferimento al capo 1), vizi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)* in relazione all'*art. 416-bis*, primo comma, cod. pen., 192, 546, 597 cod. proc. pen.

Si osserva come la condanna in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "*clan Silenzio*" sia frutto di un mero sillogismo, poiché il ricorrente è componente della famiglia Silenzio, conclusione errata anche laddove non risulta aver mai commesso i reati scopo tipici dell'associazione mafiosa e di quella dedita al narcotraffico.

Non sussiste alcuna prova in ordine al requisito dell'*affectio societatis*, né alcun fattivo inserimento che spieghi la partecipazione al sodalizio mafioso.

La dimostrazione dell'intraneità al sodalizio di Vincenzo Silenzio - si assume - emerge da due intercettazioni di conversazioni intercorse tra Alfonso Silenzio, la moglie e la sorella, il cui significato era ben compatibile con il legame familiare ed i rapporti economici esistenti tra fratelli.

Si scarsa rilevanza risulta – secondo la difesa - l'apporto fornito dai collaboratori di giustizia che rendevano dichiarazioni su notizie apprese *de relato*, generiche o afferenti a fatti estranei al periodo oggetto di contestazione: Gaetano Nunziato è stato ascoltato nel 2016 a fronte di contestazione per fatti commessi a partire dal dicembre 2017; Daniele Baselice ha reso dichiarazioni su notizie apprese *de relato* e non ha mai nominato il ricorrente; Luigi Gallo ha riconosciuto il ricorrente quale mero spacciato di marijuana; le dichiarazioni rese da Umberto D'Amico erano contraddittorie in merito alla composizione del "clan Silenzio", in quanto, dapprima non faceva riferimento alla figura di Vincenzo Silenzio, persona poi citata nelle dichiarazioni rese ad un mese di distanza.

Quanto ad Antonio Costabile, collaboratore di giustizia coimputato nel presente procedimento, il ricorso rileva come costui: 1) avendo iniziato a rendere dichiarazioni solo dopo essere stato attinto dalla misura cautelare in carcere, fosse a conoscenza degli atti processuali; 2) nutrisse dell'astio nei confronti dei Silenzio a causa della violenza sessuale asseritamente perpetrata da Salvatore e Pacifico Silenzio ai danni della sorella; 3) l'attendibilità del collaboratore di giustizia era stata smentita dal Tribunale in ordine alla descrizione dell'omicidio di Annamaria Palmieri; 4) le dichiarazioni sono state rese su presentazione spontanea, una settimana prima rispetto alla denuncia presentata dalla sorella in ordine alla violenza sessuale subita, evenienza non presa in esame dalla Corte di appello; 5) Antonio Costabile accennava alla partecipazione al sodalizio di Vincenzo Silenzio solo dopo aver reso le prime dichiarazioni in cui nessun accenno era stato svolto alla figura del ricorrente.

A fronte di tali plurime emergenze idonee a smentire la credibilità del dichiarante, la Corte di appello non ha fornito adeguata motivazione in ordine agli aspetti che consentivano di pervenire a conclusioni di segno contrario rispetto a quelle cui la sentenza di primo grado era pervenuta.

Non è sussistente – si sostiene – un valido apparato probatorio che deponga per l'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "clan Silenzio", derivato per scissione dal "clan Formicola". Detta possibilità, giustificata dalla sentenza di primo grado attraverso il riferimento a ragioni eminentemente personali connesse al tradimento da parte della moglie Assunta Formicola avvenuto, durante il periodo

di detenzione di Francesco Silenzio, costituisce una ricostruzione non riconducibile al paradigma previsto dall'art. 416-*bis* cod. pen.

È dato indimostrato - secondo la difesa - che il sodalizio fosse finalizzato al predominio territoriale ed al controllo delle attività delittuose, visto che i reati contestati, di poco successivi alla scarcerazione di Francesco Silenzio, erano geneticamente riconducibili ai conflittuali, non caratterizzati da azioni armate, esistenti in seno alle due famiglie.

Osserva la difesa come non siano state contestate estorsioni nei confronti dei commercianti operanti nella zona interessata, se non quella nei confronti di un appartenente al "*clan Formicola*"; non sussiste il presupposto dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, elemento che non può essere desunto dagli atti persecutori ai danni della ex compagna di Vincenzo Salvatore e del suo presunto amante (il riferimento è alla contestazione di cui al capo 10).

Secondo la difesa, in conclusione, le carenze sopra evidenziate in uno allo scarso periodo preso in esame dalle intercettazioni (meno di un anno) non consentono di ritenere dimostrata la stabilità e la consistenza del vincolo camorristico contestato.

2.2. Con il secondo motivo si deducono, con riferimento al capo 12) di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, vizi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)*, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 192, 546, 597 cod. proc. pen.

La difesa rileva l'inadeguatezza dell'apparato probatorio, essenzialmente costituito da intercettazioni tra presenti che non riguardano il ricorrente quale interlocutore e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Nunziato, D'Amico e Costabile, la cui irrilevanza, genericità ed inattendibilità è messa in rilievo nel precedente motivo.

Sussiste, inoltre, divergenza tra le dichiarazioni di D'Amico e quelle di Costabile, visto che il primo non indica il ricorrente quale soggetto inserito nel settore degli stupefacenti, ambito di operatività di Vincenzo Pacifico che non viene in rilievo dall'esame del contenuto delle conversazioni intercettate (si richiama quella di cui al progr. 909 del 19 aprile 2019 e quelle di cui ai progg. nn. 307 e 308 del 2 giugno 2020).

La circostanza che al ricorrente non sia stato contestato alcun reato fin è significativa dell'estranchezza del medesimo alla realizzazione del programma criminoso su cui nessuna motivazione viene spesa dalla Corte di appello che sostiene apoditticamente la tesi secondo cui Vincenzo Silenzio avrebbe rifornito di sostanza stupefacente il sodalizio.

2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 416-*bis*, 15 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 *ex art.* 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Pur avendo la Corte di appello aderito a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è ipotizzabile la coesistenza tra associazione mafiosa e quella dedita al narcotraffico, ha omesso di dimostrare - si osserva - che il "clan Silenzio" realizzasse operazioni criminose diverse rispetto a quelle connesse al traffico di stupefacenti, e viceversa; la contestata ipotesi associativa *ex art.* 74, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravata ai sensi dell'art. 416-*bis* cod. pen., doveva ritenersi assorbita "dall'integrazione del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen."; diversamente opinando si perviene ad una duplicazione della "sanzione di mafiosità" che sarebbe eccessiva ed illegittima.

Si censura, altresì, l'omessa motivazione in ordine alla consapevolezza, per ognuno dei partecipi, di far parte di un gruppo anche mafioso e viceversa.

2.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 416-*bis*, quarto comma, cod. pen., 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 59, secondo comma, cod. pen., *ex art.* 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Si deduce la mancanza di prevedibilità concreta in capo al ricorrente della disponibilità di armi da parte dei due presunti sodalizi, tenuto altresì conto che il ricorrente, in quanto latitante, non era consapevole del possesso delle pistole da parte di Carmine Morra e di quelle fatte rinvenire dal collaboratore di giustizia Antonio Costabile.

2.5 Con il quinto motivo (indicato quale "IV") si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 416-*bis*.1 e 59, secondo comma, cod. pen. *ex art.* 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., là dove l'associazione dedita al narcotraffico, senza alcuna motivazione, è stata ritenuta aggravata dal metodo mafioso.

2.6. Con il sesto motivo (indicato quale "V") si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 *ex art.* 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., là dove la sentenza esclude che l'associazione dedita al narcotraffico potesse ritenersi come di "lieve entità", fattispecie invece coerente per il numero esiguo dei reati fine, il ristrettissimo arco temporale di operatività del sodalizio e l'assenza dell'aggravante dell'ingente quantità in ordine ai contestati delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2.7. Con il settimo motivo (indicato quale "VI") si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 610, 612, 612-*bis* e 416-*bis*.1 cod. pen. (capo 10) e violazione degli artt. 192, 546 e 597 cod. proc. pen.

ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., là dove, in ordine all'accusa di aver posto in essere atti persecutori, non è stata vagliata l'attendibilità della persona offesa che ha costituito l'unico elemento posto a fondamento della ritenuta responsabilità; la difesa rileva la presenza dei forti contrasti con il ricorrente in ordine alla restituzione di beni di valore detenuti dalla donna, che ha escluso di aver subito una modifica dello stile di vita.

Si censura la parte della decisione che non ha ritenuto assorbite nell'unico delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. le condotte poste in essere il 22 ed il 23 maggio 2020, invece sanzionate a titolo di violenza privata e poste in continuazione con quello di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. e l'assenza di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen., tenuto conto che i fatti sono attinenti a contrasti nati all'interno del contesto familiare.

2.8. Con l'ottavo motivo (indicato come "VII") si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62-*bis*, 81, 132 e 133 cod. pen. *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,* là dove non è stato argomentato l'applicato aumento di un anno di reclusione in ordine alla contestazione di cui al capo 1) e di sei mesi di reclusione relativamente agli altri capi di imputazione. Analogi vizi sussiste in ordine alle ragioni alla base del mancato riconoscimento le circostanze attenuanti generiche - a dispetto dell'assenza di contestazione di reati fine - ed alla quantificazione della pena base in sedici anni di reclusione per i fatti di cui all'art. 74 d.P.R. cit.

3. Rizzo Claudia, ritenuta responsabile dei delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, così diversamente qualificati i fatti contestati al capo 12), per i quali, in accoglimento del concordato *ex art. 599-bis* cod. proc., è stata rideterminata la pena in anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa, deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

4. Pacifico Silenzio, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1) e 12) di partecipazione a livello apicale dell'associazione mafiosa e dedita al narcotraffico e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, ricorre con tre distinti atti redatti da tre distinti difensori, uno dei quali, l'avvocato Salvatore Impradice, presentato il giorno precedente rispetto alla revoca del mandato con conferimento di un nuovo incarico agli avvocati Dario Vannetiello e Salvatore D'Antonio.

4.1. L'avvocato Dario Vannetiello deduce quattro motivi.

4.1.1 Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale *ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.* con

riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al RIT n. 1175/20.

Assume la difesa che la microspia attraverso cui erano state eseguite le intercettazioni ambientali autorizzate con decreto n. 1175 del 2020 all'interno dell'abitazione di Pacifico Silenzio non era la stessa oggetto di precedente autorizzazione invero afferente ad immobile sottostante ed in uso ad altro germano del ricorrente; nessuna autorizzazione aveva preceduto l'installazione attraverso introduzione nell'immobile del ricorrente della microspia che, per tali ragioni, doveva ritenersi illegittimamente eseguita con conseguente inutilizzabilità dei risultati acquisiti attraverso la violazione del diritto all'inviolabilità del domicilio.

A fronte di documentata smentita che la microspia fosse quella indicata dal Pubblico Ministero e pertanto autorizzata, la Corte di appello ha rilevato che la stessa (ciò tratto da una missiva proveniente da una società privata che aveva gestito il servizio intercettazioni) fosse relativa ad altro provvedimento, in ordine al quale la Corte di Assise di appello ha indicato gli estremi sulla base di quanto affermato in una nota della società privata, senza però acquisire il provvedimento genetico di autorizzazione all'intrusione nell'abitazione del ricorrente per ivi collocare la microspia.

Le intercettazioni di cui al RIT n. 1175/20 - si sostiene - devono ritenersi decisive rispetto al tessuto argomentativo della sentenza in quanto costituiscono, secondo quanto affermato dalla decisione (pagine 117-121 della sentenza), riscontro individualizzante delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonio Costabile.

4.1.2. Con il secondo motivo si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)*, cod. proc. pen. con riferimento a partecipazione alle due associazioni ed al ruolo di primazia *ex artt. 416-bis*, primo e secondo comma, cod. pen. e 74, comma 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

A fronte di una contestazione che assumeva sussistente il ruolo di vertice del ricorrente nell'ambito dell'associazione camorristica a partire da dicembre 2017 e analogo ruolo apicale nell'ambito del sodalizio dedito al narcotraffico, condotta che si sarebbe realizzata dal gennaio 2018, si osserva come il ricorrente fosse detenuto dal maggio 2014 al maggio del 2020.

La difesa rievoca le censure formulate in sede di gravame, rilevando come le stesse fossero rimaste prive di risposte, specie quanto ad attendibilità dei collaboratori di giustizia Nunziato Gaetano, Luigi Gallo e Umberto D'Amico, il cui narrato veniva recepito acriticamente dalla Corte di Assise di appello che non ne ha verificato l'attendibilità oggettiva e soggettiva e la cronologica rilevanza rispetto alle vicende che avrebbero interessato il sodalizio ed il ricorrente.

Altro collaboratore di giustizia, Daniele Baselice, non era stato in grado di riferire nulla in merito al ruolo ed alla posizione del ricorrente.

Quanto ad Antonio Costabile si deduce come le dichiarazioni trovassero la loro spiegazione nei rapporti conflittuali, tanto da trovare conferma nelle valutazioni operate dal Tribunale che aveva ritenuto il citato collaboratore inattendibile in ordine all'omicidio di Annamaria Palmieri, evenienza che avrebbe dovuto implicare logiche ricadute sull'attendibilità del palante.

Si assume sia manifesta illogica la ritenuta affidabile narrazione di Antonio Costabile nei dialoghi captati presso l'abitazione di Pacifico Silenzio, non avendo il Collegio di merito apprezzato l'assenza di implicazione nei reati di Pacifico Silenzio.

Non è stata adeguatamente ponderata la crescente incisività delle dichiarazioni del Costabile sulla posizione del ricorrente che, dapprima, veniva indicato quale mero partecipe e, in seguito, quale soggetto di vertice del sodalizio.

Erronea risulta la valorizzazione quali riscontri esterni individualizzanti di alcuni frammenti di captazioni, invero non significativi per assegnare il ruolo apicale contestato al ricorrente (si richiamano le intercettazioni n. 30 del 21 maggio 2020, la n. 171 del 27 maggio 2020, le nn. 787, 789 del 22 giugno 2020, la n. 92 del 24 maggio 2020, la n. 153 del 26 maggio 2020, la n. 192 del 28 maggio 2020, le nn. 307 e 308 del 2020).

Si deduce come a tali captazioni, concentrate in appena 33 giorni, non seguiva alcuna azione che fosse significativa della commissione di delitti scopo e che le conversazioni in questione fossero avvenute immediatamente dopo un periodo di detenzione durato sei anni.

Inadeguate e contraddittorie si rivelano le dichiarazioni di Antonio Costabile allorché riferiscono che la posizione di Pacifico Silenzio era comunque subordinata rispetto a quella di Francesco Silenzio che comandava dal carcere.

La motivazione resa della Corte territoriale in ordine al ruolo apicale di Pacifico Silenzio si pone in contrasto anche con altra parte della decisione in cui si dà atto delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia che parlano del ruolo di capo assunto da Francesco Silenzio.

4.1.3. Con il terzo motivo si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 416-*bis*, comma quarto, cod. pen., 74, comma 4, d.P.R. cit. e 416-*bis*.1 cod. pen. là dove la decisione non ha tenuto in debita considerazione il limitato ambito cronologico che ha interessato la figura del ricorrente a cui non possono essere addebitate caratteristiche strutturali dell'associazione antecedenti alla propria scarcerazione.

4.1.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 99, 62-bis, 69, 81, 132 e 133 cod. pen.

Si rileva l'assenza grafica della motivazione in ordine al dedotto motivo con cui si censurava l'aumento di pena applicato per la continuazione in anni due per il delitto di cui al capo 1 (organizzazione di associazione mafiosa), la manifesta illogicità della parte di motivazione che conferma la recidiva in quanto il reato contestato era risalente a tredici anni prima e nega, con motivazione che apoditticamente richiama le precedenti valutazioni, le circostanze attenuanti generiche.

4.2. L'avvocato Salvatore D'Antonio deduce tre motivi.

4.2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 271, 267, 268 cod. proc. pen. e art. 15 Cost. in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al RIT n. 1175/20.

La difesa deduce questioni sovrapponibili a quelle di cui al primo motivo dedotto dall'avv. Vannetiello osservando, inoltre, come il riferimento della Corte di Assise di appello alla nota della società che gestiva il servizio per conto della Procura della Repubblica avesse un contenuto più ampio: dava conto del malfunzionamento della microspia installata presso l'abitazione di Silenzio Pacifico e di cui al RIT n. 1175/2020, tanto che se ne proponeva l'installazione di un'altra, richiesta che è rimasta inevasa, come quella di noleggiare una periferica da installare relativa al decreto di cui al RIT n.1175.

La difesa rileva come la Corte di merito abbia fondato l'utilizzabilità delle intercettazioni sulla nota non idonea a sorreggere l'esecuzione dell'attività di intercettazione che era necessario si integrasse con il decreto di autorizzazione delle captazioni onde legittimare l'intrusione nella vita privata del ricorrente.

4.2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 416-bis e 416-bis.1 cod. pen., 74, commi 1 e 2, d.P.R e art. 192 cod. proc. pen.

È assente ogni motivazione - assume la difesa - in ordine alle plurime deduzioni formulate in sede di gravame con cui si intendeva negare l'esistenza del "*clan* Silenzio" attraverso la valorizzazione del contenuto di captazioni eseguite nell'abitazione di Alfonso Silenzio che avrebbero dato conto del fatto che nel 2019 nessun omonimo *clan* fosse riconosciuto dai componenti dei sodalizi gravanti sul medesimo territorio e che nel 2020 i rapporti tra la famiglia Formicola e i componenti della famiglia Silenzio fossero ottimi.

Si deduce la violazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della genuinità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, con particolare riferimento a quelle di Antonio Costabile, tenuto conto che la sorella di costui, nel corso dell'incidente probatorio, aveva ricondotto la collaborazione del fratello alle violenze sessuali subite dalla medesima.

Per il resto si deducono questioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle dell'avvocato Vannetiello quanto ad esame delle conversazioni intercettate, a contraddittorietà delle dichiarazioni di Antonio Costabile in ordine al ruolo apicale solo successivamente evidenziato ed all'impossibilità che le plurime dichiarazioni dei collaboratori potessero ritenersi riscontrate dal tenore del contenuto delle intercettazioni.

L'assenza di un quadro differente dalla presenza di intercettazioni non significative, inidonee a riscontrare le generiche e inconferenti - sotto il profilo cronologico - dichiarazione dei collaboratori di giustizia implica l'assenza di elementi probatori idonei a supportare la partecipazione o il ruolo apicale asseritamente assunto in entrambe le associazioni, ruolo indimostrato anche per l'assenza di contestazioni che possano riguardare i reati fine di dette compagini.

4.2.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 99, 62-bis, 69, 81, 132, 133 cod. pen. con motivi sovrapponibili all'atto dell'avv. Vannetiello.

4.3. L'avvocato Salvatore Impradice deduce dei motivi.

4.3.1 Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al RIT n. 1175/20, con motivazione sovrapponibile ad analogo motivo dedotto nel primo motivo degli atti di ricorso presentati dagli avvocati Vannetiello e D'Antonio.

4.3.2. Con il secondo motivo si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all'esistenza di un autonomo "*clan Silenzio*" ed alla partecipazione alle due associazioni.

La difesa osserva, con motivazione analoga a quelle delle altre difese, come non sussistano elementi che depongano per l'esistenza e l'adesione volontaria al sodalizio ritenuto sussistente in ragione del travisamento delle intercettazioni (con particolare riferimento alla progr. n. 30 del 21 maggio 2020, prog. n. 92 del 24 maggio 2020, prog. n. 143 del 26 maggio 2020, prog. n. 171 del 27 maggio 2020, progg. nn. 787 e 789 del 22 giugno 2020) afferenti a questioni personali e familiari che non erano significative, né dell'esistenza di un autonomo sodalizio denominato "*clan Silenzio*", né della partecipazione del ricorrente agli stessi.

Analogo rinvio deve essere svolto quanto a censure rivolte alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (ed all'illogica rilevanza assegnata alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Gaetano Nunziato, Luigi Gallo e Daniele Baselice, Umberto D'Amico), specie quanto alla censurata attendibilità di Antonio Costabile, la cui volontà di collaborare era strettamente collegata alla violenza sessuale subita dalla sorella. Critiche dello stesso tenore vengono svolte quanto ad esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico ed all'intraneità al sodalizio di Pacifico Silenzio.

4.3.3. Con il terzo motivo si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)*, cod. proc. pen. con riferimento al ruolo verticistico ricoperto, motivo parzialmente comune a quello precedente, sulla base di analoghe censure dedotte dagli altri difensori.

4.3.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione *ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.* con riferimento al carattere armato delle associazioni *ex art. 416-bis* cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, là dove la Corte di Assise di appello ha travisato il contenuto delle conversazioni delle intercettazioni senza dare conto delle ragioni che portano il ricorrente ad essere consapevole che l'associazione avesse la disponibilità di armi, tanto più che il ricorrente non risulta coinvolto nei plurimi episodi che ne implicano il possesso.

4.3.5. Con il quinto motivo si deducono vizi di motivazione *ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.* con riferimento all'aggravante speciale dell'*art. 416-bis.1* cod. pen. in ordine al delitto di cui all'*art. 74 d.P.R. n 309 del 1990*, là dove non sono state individuate le modalità operative che consentono di ritenere sussistenti l'avvalimento del metodo mafioso o dimostrano come i proventi del sodalizio dedito al narcotraffico fossero funzionali all'associazione mafiosa.

4.3.6. Con il sesto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.* con riferimento agli artt. 99, quarto comma, *62-bis*, e 81, 132, 133 cod. pen.

5. Salvatore Silenzio, ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi 1) e 11) di partecipazione all'associazione mafiosa e rapina aggravata e, riqualificati i fatti di cui al capo 10) *ex artt. 110, 56, 610 e 416-bis.1* cod. pen., e condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, ricorre per il tramite del difensore deducendo quattro motivi.

5.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale *ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.* con riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al RIT n. 1175/20 con motivi identici a quelli formulati dai difensori di Pacifico Silenzio nel rispettivo primo motivo.

5.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)*, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 416-*bis* cod. pen. e 192 cod. proc. pen.

La difesa deduce, al netto della contestata mera partecipazione all'associazione di tipo mafioso, motivo sostanzialmente sovrapponibile a quello formulato dallo stesso difensore nell'interesse di Pacifico Silenzio (secondo motivo dell'avvocato D'Antonio), con particolare riferimento all'impossibilità di poter ritenere esistente una autonomo "*clan Silenzio*", quanto ai rapporti amichevoli tra la famiglia Silenzio e Formicola nel 2020, all'inadeguatezza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dal contenuto generico e cronologicamente eccentrico rispetto alla contestazione ed alla condotta contestata, finanche sotto il profilo dell'attendibilità, specie di Antonio Costabile (per le ragioni di astio nei confronti della famiglia Silenzio, avendo la sorella denunciato per violenza sessuale Salvatore e Pacifico Silenzio), di essere riscontrate dal contenuto di conversazioni.

Nessuna rilevanza assume in ordine alla ritenuta partecipazione al sodalizio - si sostiene - la vicenda contestata al capo 11), in cui Salvatore e Alfonso Silenzio, sottraevano l'auto ed il telefono a Ciro Ariosto, sospettato di essere l'amante di Urio Carmela, ex compagna del fratello Vincenzo Silenzio, essendo la vicenda connotata da motivi meramente familiari e personali e, pertanto, eccentrici rispetto ai presupposti necessari ai fini dell'integrazione dei presupposti per ritenere sussistente la partecipazione al sodalizio mafioso.

5.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione in ordine alla contestazione di cui ai capi 10) e 11) di tentata violenza privata e rapina, fatti aggravati *ex art. 416-bis.1 cod. pen.*, in quanto, nonostante specifica censura (che viene integralmente riprodotta), nessun vaglio viene operato dalla Corte di Assise di appello.

5.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)*, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 62-*bis*, 133 e 81 cod. pen.

6. Francesco Silenzio, ritenuto colpevole dei delitti di omicidio volontario di Annamaria Palmieri di cui agli artt. 110, 575-577 e 416-*bis.1 cod. pen.* (capo 2) e di detenzione e porto di arma da fuoco *ex artt. 110, 61, primo comma, n. 2, cod. pen., 10, 12 e 14 l. n. 497 del 1974* (capo 3) e dei delitti di cui agli artt. 416-*bis cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990*, estorsione, tentata estorsione aggravata, danneggiamento aggravato, per il tramite del difensore deduce undici motivi di ricorso.

6.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale *ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)*, cod. proc. pen. con

riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al RIT n. 1175/20, prospettando motivi identici a quelli formulati dai difensori di Pacifico Silenzio nel rispettivo primo motivo.

6.2. Con il secondo motivo su seducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)*, cod. proc. pen. con riferimento ai delitti di omicidio volontario e porto di arma da fuoco di cui ai capi 2) e 3) ed alle relative aggravanti *ex art. 416-bis.1* cod. pen. e travisamento del contenuto dell'esame del perito escusso in udienza e della relazione tecnica di parte e della nota della Questura di Napoli del 3 agosto 2018 e delle dichiarazioni rese da Antonio Palmieri.

6.2.1. Osserva la difesa che la sentenza della Corte di Assise di appello, che in ordine all'omicidio di Annamaria Palmieri posto in essere per mezzo di un'arma da fuoco ha riformato quella di assoluzione intervenuta in primo grado, non è sorretta dalla necessaria maggiore persuasività della decisione ("motivazione rafforzata").

Si contesta la valutazione della Corte di Assise di appello che ha ritenuto che il Tribunale avesse effettuato un apprezzamento atomistico delle risultanze, giudizio cui giungeva riproducendo solo le conclusioni della sentenza di primo grado, a fronte di una complessiva valutazione di tutte le risultanze che risultano adeguatamente ponderate.

Il Tribunale aveva evidenziato come nell'immediatezza dei fatti i sospetti fossero caduti proprio su Antonio Costabile che veniva sottoposto al prelievo di particelle da sparo ("STUB") con esito negativo. Il primo giudice aveva riportato le dichiarazioni di Antonio Palmieri, figlio della vittima, che escludeva di aver visto sul luogo del delitto Francesco Silenzio e riproduceva le dichiarazioni ritenute non decisive dei collaboratori di giustizia Luigi Gallo, Umberto D'Amico e Daniele Baselice.

La difesa critica che il movente potesse identificarsi, come affermato in sentenza, nella volontà di affermare il predominio del "*clan Silenzio*", evenienza da escludersi in ragione dei buoni rapporti esistenti tra Francesco Silenzio e la vittima che era solita frequentare il quartiere denominato "Bronx" anche per portare del cibo al figlio di Francesco Silenzio; in tal senso deponevano le dichiarazioni rese da Antonio Palmieri e Rita Palomba, teste che aveva anche riferito di aver saputo direttamente da Annamaria Palmieri di non essere stata minacciata dal ricorrente.

Si osserva come il contenuto delle intercettazioni (in tal senso il Tribunale) facesse emergere che i colloquianti, piuttosto che riferire di fatti direttamente percepiti, discorressero di generiche voci secondo cui nel quartiere tutti sapessero che Francesco Silenzio era stato l'autore dell'omicidio. I collaboratori di giustizia

avevano reso dichiarazioni contenenti notizie acquisite *de relato*, mentre le dichiarazioni rese da Antonio Costabile dovevano ritenersi inattendibili.

Fondamentale si rivela, secondo il ricorrente, conformemente al giudizio espresso dal Tribunale, la smentita della dinamica dei fatti per come ricostruita dal collaboratore di giustizia Antonio Contestabile, in contrasto con la prova scientifica.

La difesa rileva come ogni parte della descrizione degli eventi rappresentata dal collaboratore, non solo con quanto evidenziato dal perito, confligga con la ricostruita sequenza assegnata dei colpi d'arma da fuoco indirizzati alla donna, evidenziando come il numero, la direzione e la parte del corpo in cui i colpi di pistola avevano attinto la Palmieri non trovassero conferma nelle dichiarazioni rese.

Il consulente di parte aveva accertato – si osserva - come Antonio Palmieri, dopo il delitto, fuoriuscito dall'abitazione, potesse contare su una ampia visuale e che ciò fosse, pertanto, in linea con le dichiarazioni rese da costui, là dove escludeva la presenza di Francesco Silenzio tra coloro che, secondo la descrizione antitetica resa da Antonio Costabile, si erano allontanati dal luogo in cui era stato commesso l'omicidio.

Non vi è alcuna prova - si assume - che i guanti di lattice recuperati dalla polizia giudiziaria, che su di essi hanno svolto accertamenti, fossero stati indossati da Francesco Silenzio.

Anche i colloqui registrati in carcere nei confronti di Luigi Gitano, che parla del movente dell'omicidio di Annamaria Palmieri riferendolo al contrasto tra "i Silenzio" ed "i Formicola", è dato irrilevante, non essendo nota la fonte della notizia. Analogia inconsistenza hanno le conversazioni captate ad Antonio Marigliano ed alla madre Concetta Formicola, al fratello Vincenzo, o la frase riferita da Formicola Giulia, che non ha avuto modo di vedere direttamente i fatti.

Si censura la parte della decisione che ha assegnato linearità e costanza nel tempo alle dichiarazioni rese da Antonio Costabile, presentando le stesse determinati variazioni.

La difesa assume sussista un travisamento della prova nella parte in cui la decisione impugnata, nel riassumere la dichiarazione resa dal consulente tecnico nel giudizio di appello, avesse riferito che il quinto colpo che attingeva la donna alla mammella aveva assunto una direzione dall'alto verso il basso e che non era noto per tre proiettili che avevano attinto la vittima il foro di entrata e quello di uscita, visto che il professionista aveva escluso la presenza di fori di ingresso dalla teca cranica. Il consulente aveva, altresì, escluso che l'autore dello sparo, alto un metro e novanta come Francesco Silenzio, potesse aver attinto dal basso verso l'alto una donna che aveva un'altezza di un metro e cinquanta centimetri circa che, nell'occasione, si sarebbe addirittura inginocchiata.

La difesa nega che le discrasie rilevate possano essere spiegate con concitazione del momento, con la rapidità d'azione e dei movimenti tra vittima ed aggressore, conclusione inidonea a connotare la decisione di maggiore forza persuasiva rispetto a quella oggetto di riforma.

Quanto alla rilevanza assegnata al ritrovamento dei guanti sul luogo dei fatti si rileva come la Corte di Assise di appello non si sia avveduta della dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati che avrebbero ricondotto, secondo la nota della Questura del 3 agosto 2018, gli stessi a Demetrio Morra; d'altro canto Antonio Costabile aveva riferito che i guanti in lattice fossero di Francesco Silenzio, appartenenza smentita dai risultati tecnici su quelli ivi rinvenuti.

La Corte di merito erra là dove ritiene di non condividere il passaggio della sentenza di primo grado che aveva invece ritenuto di scindere il giudizio di attendibilità di Antonio Costabile per quel che concerne l'omicidio di Annamaria Palmieri, da una parte, e le altre propalazioni afferenti alle ulteriori condotte delittuose, dall'altra, giudizio supportato da adeguata motivazione.

Si rileva come solo formalmente Antonio Costabile si fosse autoaccusato dell'omicidio di Annamaria Palmieri, di fatto sostenendo che lo stesso era stato ideato e materialmente compiuto da Francesco Silenzio, così avvalorando il giudizio di inattendibilità del citato collaboratore in ordine alla sola vicenda omicidiaria. Antonio Costabile - si deduce - era a conoscenza di essere stato visto dal figlio della vittima sul posto ed essere il maggiore indiziato del delitto anche per i residui di polvere rinvenuti sui guanti a lui attribuiti.

Non può essere trascurato il fatto che Antonio Costabile potrebbe aver reso dichiarazioni su tale grave delitto per accreditare la propria collaborazione, sviare l'attenzione sulla propria persona ovvero vendicare l'offesa ricevuta dalla sorella che aveva accusato un componente della famiglia Silenzio di violenza sessuale (in tal senso le dichiarazioni rese dalla sorella che aveva rappresentato come la collaborazione era connessa alla violenza subita).

6.2.2. La circostanza che il delitto sia stato ricondotto dalla Corte di Assise di appello al dolo d'impeto quale conseguenza dello stato d'ira venutosi a determinare in ragione della precedente vicenda in cui aveva pesantemente aggredito Rosaria Formicola ed in conseguenza delle pubbliche offese ricevute da Savino, nuovo fidanzato della sua ex compagna, contraddice la contestata aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen. in cui si è valorizzata la finalità di agevolare l'espansione della organizzazione nel territorio

6.3. Con il terzo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 416-*bis* cod. pen., 74, commi 1 e 2, d.P.R n. 309 del 1990 e art. 192 cod. proc. pen.

La difesa deduce motivi sovrappponibili a quelli già dedotti in ordine alla posizione di Pacifico Silenzio riferiti al ruolo di capo del sodalizio di Francesco Silenzio, rivolgendo critiche alla parte di decisione che, in maniera generica, reputa il ricorrente a capo dei due sodalizi (mafioso e dedito al narcotraffico), senza però adeguatamente argomentare in merito alle ragioni per cui sono state ritenute determinanti le tre captazioni da cui emergerebbero fatti estorsivi, e comunque violenti, diretti nei confronti dell'ipotetico "*clan Silenzio*"; gli stessi fatti escludono che Francesco Silenzio ne sia il capo ed analoga carenza dimostrativa sussiste in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen.

6.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-*bis*.1 cod. pen. con riferimento al capo 14).

La difesa rileva la totale assenza di risposta alle censure in ordine alla ritenuta responsabilità per i fatti - commessi il 15 marzo 2019 - di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui al capo 14).

6.5. Con il quinto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 81, 629, secondo comma, 416-*bis*.1 cod. pen. (estorsione aggravata ai danni di Rosaria Formicola del 22 gennaio 2018) e artt. 110, 633 e 639-*bis* – 416-*bis*.1 cod. pen. (occupazione violenta di abitazione ai danni di Rosaria Formicola accertato nel dicembre 2020) di cui ai capi 4) e 5).

Anche in detta occasione la difesa rileva l'assenza di motivazione rispetto al preciso motivo di gravame dedotto.

6.6. Con il sesto motivo si deducono analoghi vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. con riferimento ai delitti previsti nei capi 6) e 7).

6.7. Con il settimo motivo (enunciato come "8") si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 56, 110, 112, primo comma, n. 1, 81, 629, secondo comma, 416-*bis*.1 cod. pen. (estorsione aggravata ai danni di Giulia Formicola febbraio marzo 2018) di cui al capo 8).

6.8. Con l'ottavo motivo (enunciato come "9") si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 81, 629, secondo comma, 416-*bis*.1 cod. pen. (estorsione aggravata ai danni di Vincenzo Formicola e Annunziata Puccinelli del 14 marzo 2018) di cui al capo 9).

6.9. Con il nono motivo (enunciato come "10") si deduce mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen. e all'art. 81 cod. pen. con cui si richiedeva il riconoscimento

della continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 27 ottobre 2011, irrevocabile il 7 aprile 2012.

6.10. Con il decimo motivo (enunciato come "11") si deducono vizi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)*, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 81, cod. pen. 125, 533, 535, 536, 544, 546 cod. proc. pen.

La difesa deduce come sussista una vistosa discrasia tra la motivazione della decisione che ha escluso l'applicazione dell'istituto della continuazione tra i delitti di cui ai capi 2) e 3) della rubrica in ordine ai quali era intervenuta una decisione di condanna e quelli per cui era intervenuta condanna in primo grado, continuazione invece riconosciuta nel testo dispositivo. Il ricorrente osserva come da numerosi passi della sentenza si desuma l'unitarietà della condotta.

6.11. Con l'undicesimo motivo (enunciato come "12") si deducono vizi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b), ed e)*, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 62-*bis*, 81, 99 e 133 cod. pen., per assenza di motivazione in ordine alle richieste attenuanti generiche, alla recidiva ed al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, anche con riferimento ai singoli aumenti solo apoditticamente ritenuti contenuti.

7. Costabile Antonio, ritenuto responsabile in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 15), 416-*bis* cod. pen. (capo 1) e, previa esclusione del ruolo di promotore, 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 12), limitatamente alle condotte poste in essere fino al 15 marzo 2021, deduce tre motivi di ricorso.

7.1. Con il primo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 416-*bis*.1, terzo e quarto comma, cod. pen.

Il ricorrente premette come il Tribunale, sul presupposto di individuare il reato più grave in quello di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, ha quantificato la pena base in quindici anni di reclusione, così applicando l'aggravante di cui al primo comma dell'art. 416-*bis*.1 cod. pen. che non era applicabile avendo ritenuto sussistente l'attenuante speciale di cui a terzo comma dell'art. 416-*bis*.1 cod. pen. secondo quanto previsto dal quarto comma della stessa disposizione.

La Corte di Assise di appello, pur ritenendo fondato il motivo di gravame, è comunque partita dalla medesima pena base (anni quindici di reclusione), da cui era partito il Primo giudice, in tal modo contraddicendosi rispetto alla ritenuta fondatezza del motivo di gravame.

7.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla mancata connessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

7.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge là dove la Corte di appello, nell'accogliere il motivo con cui si chiedeva l'applicazione della attenuante speciale di cui all'art 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, tra l'altro rilevando come sia possibile la contemporanea applicazione dell'attenuante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen. e di quella di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. cit., ha omesso di applicare la relativa riduzione.

8. Alfonso Silenzio, ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 416-*bis* cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, estorsione aggravata nei confronti di Rosaria Formicola, rapina aggravata nei confronti di Ciro Ariosto, detenzione di arma e tentata violenza privata (in tali termini riqualificati i fatti di cui al capo 10) previsti nei capi 1), 4), 11), 12), 13), 14), 15) e 16), deduce cinque motivi di ricorso.

8.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)*, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15, 81 cod. pen. e 649 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 416-*bis* cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

La difesa osserva che, pur nota la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sia ipotizzabile il concorso formale tra le fattispecie di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e 74 d.P.R. cit. tanto da esplicitare di non voler stimolare questa Corte in merito ad un ripensamento su detto consolidato indirizzo, nel caso di specie non sussistano due distinte organizzazioni criminali, tenuto conto della possibilità dei partecipi alla associazione mafiosa di commettere reati in materia di stupefacenti senza per questo dar vita ad un distinto sodalizio.

A fronte di motivi di gravame con cui si chiedeva un concreto ripensamento sul punto anche alla luce di decisioni del giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 200 del 2016 e Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 – 01) quanto ad osservanza del principio del divieto di *ne bis in idem* e sulla scorta dei criteri di cui all'art. 15 cod. pen., la Corte di merito ha reso su tale aspetto una motivazione apparente attraverso un generico richiamo della giurisprudenza di legittimità.

L'unicità dell'impresa criminale e l'identità totale dei partecipi della due associazione non consente - si assume - di ritenere sufficiente il discriminio tra i due reati fondato sulla differenza dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme, aspetto non sempre ritenuto decisivo da questa Corte per dirimere il contrasto tra norme (si cita Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902 – 01).

8.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e)*, cod. proc. pen. in ordine al ruolo apicale che il ricorrente avrebbe ricoperto nell'associazione mafiosa ed in quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

La difesa censura la mancanza di motivazione in ordine alle attività svolte quale capo o promotore da Alfonso Silenzio all'interno del sodalizio mafioso e in quello dedito al narcotraffico, là dove emerge la assenza di ruoli autonomi poiché operante sotto la direzione del fratello Francesco Silenzio, circostanza confermato dai collaboratori di giustizia Gaetano Nunziato (che indicava solo Francesco Silenzio a capo dell'associazione), Luigi Gallo (che lo indicava come membro del sodalizio, non riconoscendolo in foto), Umberto D'Amico (che non sapeva quale attività svolgesse e additandolo quale partecipe del gruppo di Francesco Silenzio).

Analoga carenza argomentativa, a supporto dell'ipotizzato ruolo apicale, si rileva in ordine alle valorizzate dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Costabile, là dove il ruolo di vertice è stato desunto dall'attività di gestore della cassa del sodalizio, senza però precisare se detto ruolo fosse svolto in autonomia ovvero seguendo le direttive di Francesco Silenzio anche quando costui era detenuto.

Non risultano possedere maggiore decisività - si sostiene - le captazioni che, sia per genericità sia per assenza di riferimenti anche in ordine alla mera partecipazione ai sodalizi, non supportano l'accusa che avrebbe visto il ricorrente svolgere funzioni di vertice nell'ambito dei due distinti sodalizi.

8.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., sia quanto al profilo del "metodo mafioso", sia in ordine a quello dell'"agevolazione mafiosa" con riferimento al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 12).

La decisione ha omesso di motivare in ordine ai concreti comportamenti minacciosi attraverso cui sarebbe stato esercitato il potere di tipo camorristico, né sono stati indicati concrete condotte attuative di detto potere. Così operando la Corte di Assise di appello ha illogicamente ritenuto sussistente la citata aggravante sul solo presupposto della sussistenza della doppia associazione.

Anche in ordine alla declinazione soggettiva dell'agevolazione mafiosa della citata aggravante, si deduce come, al netto dalla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso, non viene dato conto della funzione agevolatrice della compagine dedita al narcotraffico "in favore del gruppo mafioso e che Alfonso Silenzio abbia soggettivamente agito in favore di quella compagine".

8.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla responsabilità per l'estorsione ai danni di Rosaria Formicola (capo 4).

Si censura la rilevanza assegnata alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Costabile, ritenuto dal primo giudice inattendibile, ed alle intercettazioni di conversazioni tra presenti con particolare riferimento a quelle

che hanno visto interloquire il 21 giugno 2018 Concetta Formicola con la nipote Rosaria Formicola, da cui emergeva il riferimento al ruolo passivo di Alfonso Silenzio (si era rifiutato di consegnare la pistola al fratello Francesco che l'aveva richiesta), circostanza che riceve riscontro dal contenuto delle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero da Giulia Formicola che aveva riferito di aver appreso da Rosaria Formicola dell'aggressione ai danni di costei ad opera di Francesco e Alfonso Silenzio.

Le varie dichiarazioni rese da Antonio Costabile, con riferimento alla parte della vicenda in cui vengono individuati i soggetti che avrebbero partecipato all'aggressione di Rosaria Formicola, risultano tra loro contraddittorie.

8.5. Con il quinto motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge *ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.* in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, là dove non viene valorizzato il comportamento processuale collaborativo e la personalità del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Prima di passare all'esame dei singoli ricorsi, si reputa opportuno richiamare i principi di diritto di comune applicazione alla luce dei quali saranno valutati i motivi di dogliananza, onde far loro eventuale rinvio nello scrutinio della posizione di ciascun ricorrente.

1.1. La Corte territoriale ha esaminato le doglianze difensive proposte con gli atti di gravame in rapporto alle specifiche questioni poste, previa ampia disamina dei profili di fatto già trattati dalla pronuncia impugnata che ha ritenuto di dover largamente condividere (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248). Pertanto, la sentenza solo in sporadiche occasioni ha ritenuto necessario fare ricorso alla motivazione *per relationem*, peraltro, legittima allorché, come avvenuto nel caso di specie, le stesse questioni, con la sola eccezione di quelle afferenti ai delitti di omicidio volontario e del possesso dell'arma con cui detto delitto veniva portato a compimento da parte di Francesco Silenzio e con riferimento a taluni aspetti connessi al trattamento sanzionatorio - cui si è fatto cenno sinteticamente nel "ritenuto in fatto" - risultavano già sottoposte al vaglio del primo giudice e da questo correttamente superate (tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Gran parte delle censure articolate dalle difese dei ricorrenti deducono, infatti, il vizio di carenza della motivazione che, tuttavia, veste nella gran parte dei casi argomentazioni inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile o, comunque, più favorevole al ricorrente; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta tra i vari significati assegnati al compendio probatorio investono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745).

È, infatti, preclusa a questa Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (tra molte v. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

D'altronde, ormai pacifico risulta il principio di diritto secondo cui è escluso che possa configurare il vizio di motivazione, anche nella forma del cosiddetto travisamento della prova, un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della prova medesima (*ex multis*, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), dovendo l'errore percettivo avere ad oggetto il risultato di una prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264481; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

1.2. Fatta tale doverosa premessa, va osservato che in quasi tutti i ricorsi si rinvengono motivi di censura che investono in via diretta il significato che i giudici di merito hanno assegnato alle risultanze delle captazioni telefoniche e/o ambientali, non solo per il contenuto intrinseco che ognuna di esse presenta, apprezzato nella maggior parte di casi da Tribunale e Corte di Assise di appello in maniera praticamente sovrapponibile, ma anche per il significato che le stesse hanno assunto in relazione ad altre captazioni o ad altri dati processuali, quando cioè all'interprete si è posto il compito di effettuare una valutazione complessiva delle risultanze probatorie di diversa natura.

Se per detto profilo risulta ovvio il rinvio ai limiti imposti dal vaglio di legittimità rispetto alle valutazioni di stretto merito, lo stesso è a dirsi per i risultati delle operazioni tecniche di captazione, costituendo *ius receptum* che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando

criptico o cifrato, resta questione di mero fatto, come tale rimessa alla valutazione del giudice di merito, purché esposta in termini logici in rapporto alle massime di esperienza utilizzate.

Il relativo significato, infatti, non può essere sindacato da questa Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esso è recepito, ferma restando la possibilità di prospettare in sede di legittimità «una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile» (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Risulta del pari consolidato altro rilevante principio secondo cui «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314), criterio normativo di valutazione che resta valevole anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (cfr. Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831).

Proprio in ordine alla prova della partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, puntualizzato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino in maniera non seria degli affari illeciti trattati; d) non vi sia ragione alcuna per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa Giusy Mariarco, Rv. 278611).

1.3. Ora, poiché la maggior parte dei ricorrenti contesta in radice la rilevanza dei dati probatori da cui è stata desunta la rispettiva partecipazione al sodalizio mafioso individuato nell'articolazione territoriale cd. "*clan Silenzio*", affiliata alla associazione di tipo camorristico e sorta per scissione dal "*clan Formicola*", operante in territorio di Napoli e luoghi limitrofi, va ricordato che la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sulla scorta dell'insegnamento della pronunzia delle Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, è ferma nel ritenere necessario, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, accertare la stabile e organica compenetrazione

del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per la realizzazione dei comuni fini criminosi (sul punto anche Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698).

Difatti «la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi» (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250).

È proprio la nota sentenza Sez. U, n. 33748/05, Mannino ad aver precisato la consistenza del cd. dinamico contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa affinché lo stesso possa integrare partecipazione ai sensi dell'art. 416-*bis* cod. pen., individuandolo nella cd. messa a disposizione in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (conf. anche Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889), valutata in considerazione delle specifiche caratteristiche del caso concreto.

In concreto, «la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio» (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661) e, pur non risultando essenziale che il partecipe si renda responsabile dei reati fine (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571), la relativa commissione può essere legittimamente valorizzata in quanto significativa della concreta manifestazione della operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670).

2. Ciò premesso in termini generali, s'impone l'esame preliminare dei motivi comuni dedotti dalle difese di più imputati.

2.1. Questione comune di natura processuale attiene al primo motivo dei ricorrenti Pacifico Silenzio (avvocati Vannetillo, D'Antonio e Impradice), Francesco Silenzio e Salvatore Silenzio con cui si censura l'utilizzabilità delle intercettazioni afferenti al decreto di cui al RIT n. 1175/2020.

2.1.1. Tutti i ricorrenti deducono l'inutilizzabilità delle intercettazioni sul presupposto che sia mancata un'autorizzazione che legittimasse la precedente installazione delle periferiche all'interno dell'abitazione oggetto di captazioni. Da ciò deriverebbe l'illegittima installazione delle microspie, attività che, saldandosi con il decreto di intercettazioni, solo qualora previamente sussistente, avrebbe consentito di ritenere legittima l'attività della intercettazione eseguita.

I motivi, declinati con plurimi - spesso irrilevanti - aspetti costituenti precisazioni di scarsa intellegibilità specie là dove rendono ardua la comprensione dello specifico oggetto della censura e le ragioni alla base della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni afferenti al citato RIT (1175/2020), sono infondati.

2.1.2. Occorre rilevare, sgomberando il campo da questioni estranee al sostanzialmente unico motivo di ricorso, che in sede di appello o di ricorso per cassazione non è stato posto in discussione il fatto che l'intercettazione fosse intervenuta all'interno di un'abitazione ed a carico di un soggetto differente da quello oggetto del provvedimento di autorizzazione, né che il provvedimento di autorizzazione dell'intercettazione ambientale fosse viziato. Nessuna censura viene, inoltre, dedotta in ordine all'attribuibilità della voce a taluno dei colloquianti per come identificati nel corso delle captazioni in tal modo operate.

2.1.3. Unica questione che i ricorrenti ritengono rilevante, in quanto – si sostiene – produrrebbe l'inutilizzabilità delle captazioni, che si rilevano determinanti (l'avvocato Impradice per Pacifico Silenzio indica specificamente i progressivi oggetto di rappresentata rilevanza, gli avvocati D'Antonio e Vannetiello richiamano il numero delle pagine della sentenza che avrebbero valorizzato le captazioni in esame anche quale riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Costabile) è connessa alla dedotta circostanza secondo cui, nonostante mancasse un provvedimento di autorizzazione all'intrusione di terminali idonei a captare i colloqui nell'abitazione, ciò sia avvenuto per mezzo della riattivazione da remoto e pertanto, allorché gli stessi congegni erano stati già installati senza previa autorizzazione.

2.1.4. Infondata risulta la tesi secondo cui il provvedimento con cui erano state collocate le microspie all'interno dell'abitazione oggetto di attività tecnica si salderebbe con il provvedimento che aveva disposto le intercettazioni e, mancando il primo, sarebbero illegittimamente compiute le seconde.

Ed invero, ai fini della legittimità dell'attività di captazione, ciò che autorizza e legittima l'installazione delle microspie all'interno di un'abitazione privata è proprio il provvedimento con cui il Giudice delle indagini preliminari dispone le intercettazioni, per poi essere eseguite (le captazioni e non anche le operazioni materiali di collocazione delle microspie attraverso l'intrusione nell'abitazione

privata), sulla base di provvedimento del pubblico ministero con cui vengono dettate le modalità di esecuzione delle stesse da parte della polizia giudiziaria.

Se, pertanto, come nel caso di specie, sussiste l'autorizzazione alle intercettazioni e la conseguente possibilità di poter collocare le microspie attraverso metodiche che implichino la compressione del diritto all'inviolabilità del domicilio, a maggior ragione non sussistono ostacoli alla possibilità che l'autorizzazione, senza alcuna compressione di tale diritto nella fase dell'installazione degli apparati necessari per poter intercettare le conversazioni, consenta la riattivazione delle microspie "dormienti" già installate nell'immobile.

2.1.5. Secondo ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte, le operazioni di collocazione e disininstallazione del materiale tecnico necessario per eseguire le captazioni costituiscono atti materiali rimessi alla contingente valutazione della polizia giudiziaria, non essendo compito del pubblico ministero indicare le modalità dell'intrusione negli ambiti e luoghi privati ove verrà svolta l'intercettazione, né potendosi dedurre la sussistenza di alcuna nullità od inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali in ipotesi di omessa documentazione delle operazioni svolte (Sez. 6, n. 39403 del 23/06/2017, Nobile, Rv. 270941 - 01; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253805 - 01; Sez. 6, n. 15447 del 31/01/2011, Di Maggio, Rv. 250032 - 01).

L'indifferenza dell'ordinamento processuale in ordine alle modalità attuative delle operazioni è stata confermata e valorizzata da questa Corte nel suo più prestigioso consesso allorché, per giustificare la legittima intrusione in sistemi telematici (in motivazione, pag. 44 punto 15.4.2., v. Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589), ha evidenziato come l'autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche ed ambientali implichi anche il compimento di quegli atti che costituiscono una naturale modalità attuativa delle operazioni, sebbene attuati attraverso l'intrusione nel domicilio di una persona.

Le Sezioni Unite Giorgi hanno, infatti, puntualizzato come la finalità di intercettare conversazioni telefoniche e/o ambientali consente all'operatore di polizia la materiale intrusione, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione, negli ambiti e nei luoghi di privata dimora, oggetto di tali mezzi di ricerca della prova; la citata decisione ha evocato le decisioni della Corte costituzionale ha in più occasioni ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in relazione all'art. 14 della Costituzione, che statuisce il principio dell'inviolabilità del domicilio, proprio sul presupposto che la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni quale mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione, con il quale il principio di inviolabilità del domicilio deve necessariamente coordinarsi, subendo la necessaria compressione.

2.1.6. Da quanto sopra evidenziato in ordine alla concreta incidenza delle attività preliminari alla più stretta attività di intercettazione, con particolare riferimento alla previa collocazione delle periferiche necessarie per la captazione dei colloqui all'interno di una privata dimora, discende l'infondatezza della dedotta inutilizzabilità dei risultati della citata attività di ricerca della prova, tanto più che, nel caso in esame, la microspia, in quanto già presente nell'appartamento oggetto di attività tecnica, veniva riattivata da remoto, con ciò escludendosi - in radice - ogni compressione del diritto all'inviolabilità del domicilio che, seppur astrattamente possibile per le ragioni sopra espresse, non si è verificato.

Né può ritenersi, come affermato esplicitamente nei ricorsi dell'avvocato D'Antonio, che in assenza di allegazione del provvedimento che aveva consentito di installare le microspie nel procedimento diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento contrassegnato dal RIT 1175 del 2020, le operazioni successive sarebbero inutilizzabili, ipotizzando una singolare ipotesi di inutilizzabilità derivata (non disciplinata dal codice di rito che prevede la sola nullità derivata degli atti consecutivi e dipendenti da quello nullo ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen.) di fatto fondata sull'assenza di una acquisizione da parte dei Giudici di merito del decreto autorizzativo che aveva direttamente legittimato l'intrusione nell'appartamento, quasi che ciò costituisca elemento sintomatico dell'illegittima intrusione, semmai riferibile alle diverse captazioni eseguite nel differente ed autonomo contesto processuale.

2.1.7. Non può assegnarsi rilevanza, al fine di sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni, alla parte della decisione impugnata che ha dato conto della legittima istallazione delle microspie, richiamando il contenuto della missiva del 12 agosto 2020 con cui la società "SIO", che aveva gestito il servizio di intercettazione, rappresentava la presenza di anomalie in ordine alla fonia delle captazioni.

La Corte di Assise di appello si è limitata a smentire che le microspie fossero state installate illegittimamente, accusa - neppure troppo velata - formulata dalle difese degli imputati che, assumendo una valenza meramente fattuale, può essere superata anche attraverso l'esame e valorizzazione della documentazione in atti e, per quel che qui rileva, della nota del 12 agosto 2020 di cui sopra.

Manifestamente infondato risulta il dedotto travisamento del contenuto della missiva in questione, là dove si sostiene che la stessa (che viene allegata al ricorso dell'Avvocato Impradice a conforto della relativa deduzione) attesterebbe che la periferica in questione non avesse mai funzionato e che il contenuto della nota in

argomento fosse stato solo parzialmente apprezzato dal Collegio di merito: proprio la data della missiva (12 agosto 2020) ed il suo contenuto dimostrano che il problema tecnico fosse sopravvenuto alla già intervenuta riattivazione da remoto delle periferiche.

In tal senso depone la circostanza che vede le intercettazioni che si assumono determinanti (in detti termini il richiamo operato nel ricorso dell'Avvocato Impredice ed il rinvio operato dagli altri difensori alla specifica parte della decisione onde evidenziarne la rilevanza), essere state tutte eseguite anteriormente alla citata missiva.

In aperto conflitto con l'oggetto della deduzione si pone, inoltre, la tesi sostenuta nei ricorsi dell'Avvocato D'Antonio secondo cui le microspie non avrebbero mai funzionato, evenienza che non consente di comprendere perché mai si prospetti l'inutilizzabilità di intercettazioni mai avvenute, evenienza che invero contrasta con il tenore della stessa missiva da cui emerge che il funzionamento delle microspie avesse presentato anomalie nel corso delle attività di intercettazione (e non sin dal loro inizio).

Contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi e per le ragioni sopra esposte, nessun effetto sull'utilizzabilità delle captazioni assume il fatto che l'installazione delle microspie non fosse avvenuta per mezzo di un differente decreto autorizzato con RIT n. 408/2019 (in tal senso il ricorso dell'avvocato Vannetiello), visto che le intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento n. 22964/18 mod. 21, evocato dalla nota SIO del 12 agosto 2020, fa riferimento al differente RIT n. 3011/18 del medesimo procedimento n. 2650/18 mod. 21 in cui erano state attivate le intercettazioni di cui al RIT 408/2019 (e riferite all'abitazione di Alfonso Silenzio, asseritamente sita al quinto piano del medesimo plesso immobiliare), dato niente affatto secondario, evincibile dal tenore delle captazioni riportato integralmente in sentenza (v. sentenza Corte di Assise di appello pag. 60, ultimo capoverso, parte in corsivo, là dove riproduce fedelmente la citata nota) che fa ritenere corretta la risposta fornita dalla Corte di Assise di appello che ha spiegato le ragioni alla base della legittima installazione delle microspie per la cui riattivazione da remoto, sulla base di un differente decreto (n. 1175/2020), non era necessario – per quanto sopra enunciato – la previa acquisizione del provvedimento di autorizzazione.

2.2. Impregiudicata la successiva disamina dei motivi afferenti alle singole posizioni, quanto al ruolo ed al personale coinvolgimento di ciascun ricorrente nell'ambito dei sodalizi mafiosi e dediti al narcotraffico, risulta opportuno evidenziare come siano generici e tesi ad una preclusa lettura alternativa delle risultanze probatorie i motivi attraverso cui le difese di Pacifico Silenzio (secondo motivo del ricorso dell'avv. Impredice, secondo motivo dell'avv. Vannetiello e

secondo motivo dell'avv. D'Antonio), Salvatore Silenzio (secondo motivo), Francesco Silenzio (terzo motivo), Vincenzo Silenzio (primo e secondo motivo), Alfonso Silenzio (secondo motivo, là dove, pur contestandosi il ruolo apicale, si censura genericamente l'esistenza dei citati sodalizi) deducono, a vario titolo, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla stessa esistenza delle due compagini *ex artt. 416-bis* cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 anche con riferimento (Alfonso Silenzio e Vincenzo Silenzio) alla possibilità del concorso formale tra le stesse.

2.2.1. Le censure, invero, si limitano ad assegnare un differente significato alle intercettazioni ambientali e, in genere, a tutte le risultanze probatorie già esaminate da entrambi i giudizi di merito che sono pervenuti alla medesima conclusione circa l'esistenza del "*clan* Silenzio", quale "gemmazione" dal "*clan* Formicola", ambito criminale nel quale i ricorrenti erano già inseriti.

Precisa risulta l'analisi delle ragioni che facevano ritenere Francesco Silenzio al vertice del sodalizio, posizione a costui in precedenza riconosciuta in seno alla più ampia associazione afferente al "*clan* Formicola", rispetto alla quale il sodalizio facente capo alla "famiglia Silenzio" godeva di ampia autonomia.

La Corte di Assise di appello ha rievocato gli elementi probatori che il Tribunale aveva valorizzato onde fondare la sentenza di condanna, ha preso in esame i singoli motivi di ricorso che erano tesi a confutare l'adeguatezza del compendio probatorio con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che riscontravano le concordi dichiarazioni provenienti da numerosi collaboratori di giustizia, tra i quali spicca la figura di Antonio Costabile, partecipe del sodalizio ed a stretto contatto con i suoi vertici (pag. da 61 a 65).

Proprio l'esame di citati elementi ha consentito di ricostruire la genesi della autonoma associazione nata dalla scissione del "*clan* Formicola" all'indomani dalla scarcerazione, nel dicembre 2017, di Francesco Silenzio, di evidenziare i ruoli che all'interno del sodalizio avevano assunto i componenti della famiglia Silenzio e, anche attraverso l'analisi dei reati fine, gli scopi e le modalità operative dei due distinti sodalizi.

La provenienza da ambienti eterogenei dei collaboratori di giustizia, le dichiarazioni rese in epoche diverse ed aventi ad oggetto contesti assolutamente autonomi e indipendenti tra loro hanno portato la Corte di Assise di appello a ritenere come le propalazioni, avendo anche attinto da un patrimonio conoscitivo scaturente dalla comune militanza in analoghe compagini criminali che insistevano sul medesimo territorio, fossero genuine.

Particolare importanza ha avuto per il Collegio di merito l'apporto fornito da Antonio Costabile, soggetto intraneo al "*clan* Silenzio" che, con articolata completezza, aveva reso dichiarazioni autoaccusatorie in ordine alla personale

partecipazione a plurimi gravi delitti e descritto le concrete modalità operative del gruppo anche nel distinto settore afferente all'attività di spaccio sul territorio di riferimento (avendo svolto il ruolo di capo-piazza per il "clan Silenzio" all'interno del "Bronx", quartiere di San Giovanni a Teduccio); costui ha rievocato le vicende che avevano dato causa alla formazione dell'autonomo *clan* facente capo alla "famiglia Silenzio", attivo nella gestione degli affari illeciti, di cui davano conto i reati fine pur contestati nel presente procedimento, tipici delle organizzazioni di tipo mafioso (quali, a titolo di esempio, le estorsioni e le occupazione del territorio con modalità militari) e nell'organizzata gestione del narcotraffico attraverso l'acquisita disponibilità di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti diffusa nelle plurime "piazze di spaccio" sul territorio di interesse.

La Corte di appello, come in precedenza il Tribunale, ha evidenziato come le dichiarazioni uniformi dei collaboratori trovassero conferma nelle attività tecniche svolte nei confronti degli appartenenti al sodalizio che restituivano uno spaccato della vita associativa del "clan Silenzio" anche con riferimento alla gestione della sostanza stupefacente, richiamando plurimi conversazioni ritenute significative del radicamento sul territorio del gruppo e della contrapposizione con il "clan Formicola", i cui componenti venivano allontanati con la forza dal quartiere e le loro abitazioni (di edilizia economico popolare), "assegnate" a persone appartenenti alle citate associazioni o comunque vicine al *clan* (pag. da 61 a 67 quanto ad associazione mafiosa, pag. 67 a 71 quanto ad associazione dedita al narcotraffico).

A fronte di una precisa analisi delle risultanze che hanno portato alla conclusioni che il "clan Silenzio" avesse assunto un'autonoma consistenza a partire dal dicembre del 2017, che in tale frangente era a capo Francesco Silenzio, poi sostituito, di volta in volta, dai germani che si succedevano nella reggenza a causa del regime detentivo che attingeva medio tempore i diversi componenti della famiglia, i ricorrenti reiterano le censure in ordine alle ricostruite vicende che ponevano il sodalizio in antitesi con il "clan Formicola", facendo leva sulla natura - che si assume - neutra delle intercettazioni e su presunte inattendibilità dei collaboratori di giustizia, aspetti su cui il Tribunale aveva adeguatamente motivato e, all'esito del giudizio di appello ed esame degli atti processuali, la Corte di Assise di appello convenuto, specie là dove ha apprezzato l'attendibilità del collaboratore di giustizia Antonio Costabile, superando aspetti valutati come critici dal Tribunale, che aveva invece dimostrato di nutrire dubbi in merito alla sola parte del propalato del citato collaboratore afferente alla descrizione dell'omicidio di Annamaria Palmieri, incertezze superate (per quanto si dirà in seguito) dalla Corte territoriale che ha giudicato le dichiarazioni veridiche nella loro integrale ampiezza.

Sotto tale aspetto deve essere ribadita l'inammissibilità di quei motivi con cui si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare, inoltre, come siano inammissibili le censure attraverso cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., facendo leva su argomentazioni che tendono a sottoporre al diretto cospetto e conseguente vaglio della Corte di cassazione il materiale probatorio, senza, invece, denunciare vizi logici riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924).

La Corte di Assise di appello ha correttamente valutato la presenza di tutti gli elementi sintomatici del carattere mafioso dell'associazione, quali il controllo del territorio con riferimento alla diretta gestione degli spazi pubblici e delle abitazioni di edilizia economico popolare sottratte a componenti del "*clan* Formicola" ed affidata ad esponenti o persone vicine al "*clan* Silenzio", l'imposizione a tutti gli occupanti degli immobili (pubblici) del quartiere del pagamento dei "servizi" di pulizia gestiti da appartenenti al gruppo, la disponibilità di ingenti somme di denaro proveniente dall'attività di spaccio che venivano reinvestite, l'esistenza di una cassa comune attraverso cui mantenere gli affiliati e le relative famiglie e la disponibilità di un numero considerevole di armi al fine di fronteggiare attacchi armati provenienti da gruppi antagonisti ("*clan* Formicola" e "D'Amico-Mazzarella"); dette conclusioni (sintetizzate alle pagg. 65, 66 e 67 della sentenza), oltre che fondate sull'attività tecnica e sulle concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, trovavano conferma nelle stesse dichiarazioni rese dalle numerose persone offese, appartenenti o vicine al *clan* rivale, costrette ad abbandonare il quartiere in quanto reiteratamente e gravemente minacciate e fatte oggetto di violenze ad opera di esponenti del gruppo criminale che intendeva far valere il predominio esclusivo sul territorio sul quale veniva gestito ogni illecito affare.

2.2.2. Analoghe considerazioni devono essere svolte in ordine all'esistenza della collaterale, ma distinta, associazione dedita al narcotraffico che ha trovato conferma nelle plurime dichiarazione dei collaboratori e nelle intercettazioni che restituivano un contesto criminale organizzato ed in grado di far conseguire alla

compagine associativa ingenti guadagni attraverso una gestione dell'illecito commercio di droga realizzato in esclusiva nell'ambito territoriale di riferimento e difeso con le stesse modalità operative attuate nel medesimo contesto dell'associazione mafiosa.

2.2.3. Manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale risulta l'ipotizzato assorbimento dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e quella mafiosa, là dove il ricorso di Alfonso Silenzio (primo motivo) e, seppur in forma generica in quanto priva di effettiva censura, di Vincenzo Silenzio (terzo motivo), pur affermando di non volere mettere in dubbio l'astratta coesistenza delle due fattispecie, di fatto ne contesta in radice il concorso formale sul presupposto della sovrapponibilità della condotta così, di fatto, contraddicendo le premesse e lo stesso principio di diritto ormai consolidato espresso da questa Corte secondo cui la fattispecie associativa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non si pone in rapporto di specialità con la figura associativa prevista dall'art. 416-*bis* cod. pen., per cui deve escludersi l'applicazione dell'art. 15 cod. pen., potendo configurarsi il concorso formale di reati (Sez. 6, n. 35034 del 18/05/2005, Lo Nigro, Rv. 232574 - 01).

In detti termini si è espressa la Corte territoriale che, oltre ad evidenziare come l'associazione mafiosa fosse operativa anche nel differente settore degli stupefacenti, ha tra l'altro evidenziato lo specifico ruolo svolto da Alfonso Silenzio, quale vertice, in entrambe le compagini, che lo stesso ricorrente (pag. 5 del ricorso), a conferma della naturale coesistenza dei due sodalizi, ammette sia stata portata avanti da persone non sempre coincidenti con quelle che partecipavano all'associazione mafiosa.

Di seguito si analizzano le singole posizioni.

3. Il ricorso di Vincenzo Silenzio, ritenuto responsabile del reato di atti persecutori e violenza privata aggravata *ex art. 416-bis.1 cod. pen.* commessi nei confronti di Carmela Urio (capo 10), nonché di partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1) ed a quella dedita al narcotraffico aggravata *ex 416-bis.1 cod. pen.* (capo 12), è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, e violazione di legge in ordine alla partecipazione alle due associazioni sono generici, riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di Assise di appello oltre che tesi ad accreditare una rilettura dei dati probatori, operazione non consentita in sede di legittimità.

La difesa rivolge indistinte censure, sia alla parte della decisione che ha accertato l'esistenza delle due compagini associative riconducibili al "clan Silenzio" e collaterale sodalizio dedito al narcotraffico (per la cui infondatezza si rinvia a quanto enunciato *sub* 2.2. del "considerato in diritto"), sia in ordine alla partecipazione del ricorrente ai medesimi contesti organizzati, assumendosi che i rilievi formulati in appello, finalizzati a smentire la intraneità di Vincenzo Silenzio, fossero rimasti senza risposta.

I motivi, tenuto fermo quanto già evidenziato in termini generali circa la preclusa possibilità di censurare in questa sede il differente significato delle captazioni telefoniche (quanto ai principi che governano l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni anche con riferimento all'ipotesi in cui occorra apprezzare dichiarazioni etero accusatorie e l'interessato non sia oggetto di diretta captazione, si rinvia *sub* 1.2. del "considerato in diritto") e l'attendibilità e rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, si risolvono in un'analisi parcellizzata di ciascun elemento che viene sottoposto al diretto vaglio di questa Corte a cui di richiede una differente, ma non ammessa, rivalutazione svolta invece con logicità e completezza nelle competenti sedi di merito.

Anche con riferimento all'attendibilità del collaboratore di giustizia Antonio Costabile, la Corte di Assise di appello ha evidenziato le ragioni del giudizio positivo espresso, logicamente superando anche i dubbi evidenziati dal primo giudice in ordine alla narrazione dei fatti relativi all'omicidio di Annamaria Palmieri, dando atto del contenuto articolato, mai contraddittorio, ed autoaccusatorio delle dichiarazioni anche in ordine alla personale commissione di gravi reati, sempre riscontrato allorché si rendevano note vicende in precedenza sconosciute (in tal senso le indicazioni fornite ed indispensabili per il rinvenimento di numerose armi da fuoco utilizzate dal gruppo).

I Giudici di merito hanno messo in risalto come proprio tali plurimi elementi di riscontro, interno ed esterno, al propalato del Costabile smentissero la supposta incidenza in ordine alla genuinità dello stesso del fatto che la sorella di costui avesse presentato una denuncia per violenza sessuale nei confronti di alcuni componenti della famiglia Silenzio. Rispetto ad una valutazione operata in maniera logica e competente, la difesa tenta di deviare l'attenzione su prospettate discrasie o lacune, omettendo però di confutare le precise argomentazioni poste dalla Corte di Assise di appello sullo stesso aspetto, invero pretermesse nel ricorso.

Il ricorrente, in maniera generica, astratta ed apodittica, nega l'esistenza della *affectio societatis*, ma omette di confutare la dettagliata disamina delle risposte fornite alle censure (pag. 123, 124 e 125) che negli stessi termini erano state poste in sede di gravame, evidenziando l'esatta identificazione del ricorrente quale soggetto evocato nel corso delle intercettazioni della conversazioni e i puntuali

riferimenti, convergenti sul punto, di tutti i collaboratori di giustizia che avevano indicato il ricorrente quale intraneo alla famiglia.

Rilevante risulta la parte della sentenza (pag. 124) che rappresenta come Vincenzo Silenzio, nonostante la latitanza, continuasse a costituire un punto di riferimento per le scelte strategiche del sodalizio, ciò a riscontro delle dichiarazioni rese nei medesimi termini dai collaboratori di giustizia ed in particolare di Antonio Costabile.

Le emergenze valorizzate, se avevano consentito al Tribunale di escludere la posizione apicale del medesimo, avevano però permesso di ricostruire il concreto ruolo assunto all'interno del sodalizio mafioso e di quello dedito al narcotraffico nel periodo di tempo, ritenuto più che adeguato, oggetto di indagini.

3.2. Generico risulta il terzo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 416-*bis*, 15 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309, risultando le critiche connesse al prospettato rischio di duplicazione della "sanzione di mafiosità" di scarsa intellegibilità, parimente alla dedotta omessa motivazione circa la consapevolezza di ciascun partecipe di far parte di un gruppo anche mafioso e viceversa.

Il citato concetto, astratto e generico, sembra piuttosto fare riferimento alla posizione di altri sodali, risultando eccentrico se rivolto alla figura del ricorrente, in ordine alla cui figura si rinvia alla sopra rievocata giurisprudenza di legittimità in ordine all'ammissibilità del concorso materiale tra le due ipotesi associative, puntualmente trattato dalla Corte di Assise di appello (pagg. 71 e 72) che ha evidenziato i tratti distintivi e comuni tra le due associazioni, con particolare riferimento all'occupazione violenta del territorio ove veniva gestita la "piazza di spaccio".

3.3. Generico e reiterativo di analoghe censure sottoposte a completo vaglio della Corte di Assise di appello risulta il quarto motivo attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al carattere armato delle due compagni.

La Corte di Assise di appello ha dato conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del rinvenimento di armi nella piena disponibilità del gruppo, alcune delle quali trovate insieme a sostanza stupefacente. Il Collegio di merito ha evidenziato come altro sodale fosse incaricato della loro custodia e che la realizzazione delle "azioni di fuoco" (tra le principali si evoca l'omicidio di Annamaria Palmieri, la minaccia armata nei confronti di Rosaria Formicola e le ulteriori azioni tese a far allontanare gli appartenenti al "*clan* Formicola" dal quartiere) nei confronti degli altri gruppi contrapposti (oltre al "*clan* Formicola" si fa cenno alla "guerra" intrapresa con il "*clan* Mazzarella"), al fine di mantenere il controllo del territorio, fatti compatibili con la conoscenza da parte di tutti i

partecipi del sodalizio e dei componenti della famiglia Silenzio in particolare (pagg. 74 a 78 sentenza impugnata).

3.4. Manifestamente infondato e generico risulta il quinto motivo, avendo la Corte di Assise di appello spiegato le ragioni che erano alla base della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; la decisione pone in risalto che il *clan*, capeggiato dai fratelli Francesco, Alfonso e Pacifico Silenzio, fosse operativo anche nel settore degli stupefacenti ed i promotori avessero dato vita a un gruppo che, in maniera stabile e funzionalmente autonoma (addirittura precedente alla stessa scissione dal "clan Formicola"), si dedicava a tale attività attraverso la presenza predominante e monopolistica dell'associazione camorristica che garantiva il controllo del territorio secondo una precisa strategia tesa a soppiantare la precedente influenza e gestione del "clan Formicola" (pag. 74 sentenza impugnata).

3.5. Analogi limiti incontra il sesto motivo con cui si censura l'omessa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi associativa ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.

In disparte il dato che non vede contestati nel presente procedimento fatti di reati di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, elemento *ex se* significativo della manifesta infondatezza del motivo, la Corte di Assise di appello ha escluso, con pertinenti riferimenti in fatto e diritto, che la condotta fosse sussumibile nella ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. cit.

Il Collegio di merito ha rilevato come l'associazione fosse dedita ad un significativo e continuativo traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, valorizzando, non solo la pluralità dei fatti di acquisto, detenzione e smercio di sostanze stupefacenti, ma anche l'indeterminata estensione della clientela, la disponibilità di plurimi canali di approvvigionamento tale da consentire l'approvvigionamento di rilevanti quantità e differente qualità dello stupefacente commercializzato all'interno delle "piazze di spaccio" organizzate dai fratelli Silenzio, realtà incompatibile con il più tenue delitto associativo avente ad oggetto sole cessioni di lieve entità (pagg. 78 e 128 sentenza impugnata)

3.6. Riprodotto di identica censura, indeducibile e declinato in fatto è il settimo motivo con cui si contesta la ritenuta responsabilità in ordine ai fatti di cui agli artt. 610, 612, 612-bis e 416-bis.1 cod. pen. ai danni di Carmela Urio (capo 10) sul presupposto dell'inattendibilità della persona offesa, sul mancato assorbimento nell'unico delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. delle condotte realizzate il 22 ed il 23 maggio 2020 (condotte *ex art.* 610 cod. pen. che sono state poste in continuazione con il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.) e

dell'assenza di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen.

Generica, invero, risulta la parte del motivo che contesta l'attendibilità della persona offesa, omettendo di articolare con sufficiente precisione le ragioni (se non facendo generico riferimento al mancato cambiamento dello stile di vita della donna) che consentirebbero di pervenire alla citata conclusione, tenuto conto della precisa disamina degli eventi decretati dalla persona offesa, in precedenza fidanzata con il ricorrente, che riferiva di essere stata reiteratamente minacciata e fatta oggetto di violenze anche ad opera dei germani e di altri esponenti del "clan Silenzio" per costringerla ad abbandonare il quartiere, condotta delittuosa finalizzata ad un completo controllo del territorio

In disparte quanto sopra rilevato in merito alla finalità del reato, si evidenzia come il ricorrente intenda fornire una lettura riduttiva dei fatti contestati sul presupposto che trovino la propria scaturigine della sola rottura dei rapporti sentimentali con la persona offesa, là dove la decisione pone in evidenza la complessiva ragione delle condotte delittuose; deve rilevarsi, invero, come nessuna efficace e concreta censura sia stata svolta alla parte della decisione (pag. 128 sentenza impugnata) che, nel confutare le generiche critiche rivolte alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen., valorizza l'attuazione del metodo mafioso, declinazione *ex se* sufficiente a fondare l'applicazione della citata aggravante.

Inammissibile risulta la parte del motivo con cui si censura il mancato assorbimento del delitto di violenza privata in quello di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., questione non sottoposta al vaglio del Collegio di merito cui era stata richiesta, in subordine, di riqualificare i fatti contestati nella più tenue ipotesi di minaccia (foglio 8, motivo 3, atto di appello avvocata Immacolata Romano) sul presupposto dell'idoneità della consistenza delle minacce a pregiudicare lo stile di vita della persona offesa (aspetto parimenti vagliato dall'atto di appello dell'avvocato Salvatore Impradice).

3.7. Geneticamente inammissibile risulta la parte dell'ottavo motivo con cui si censura la quantificazione della pena e del relativo aumento di un anno di reclusione in ordine alla contestazione di cui al capo 1) e di sei mesi di reclusione relativamente agli altri capi, tenuto conto che il motivo di appello sul punto (meramente enunciato nel titolo del paragrafo del motivo della avvocata Romano ed appena accennato nel gravame, pagg. 25 e 26, dell'avvocato Impradice in cui si sostiene la sua eccessiva quantificazione, ritenuta illogica sul presupposto della neutralizzazione degli effetti della riduzione prevista per il giudizio abbreviato) era teso a censurare la mancata concessione, nella massima estensione, delle attenuanti generiche, punto in ordine al quale la Corte di Assise di appello ha

fornito non illogica motivazione attraverso il pertinente riferimento alla gravità delle condotte attuate ed all'elevata capacità criminale dimostrata; detta motivazione risulta *ex se* adeguata e dà implicitamente conto della ritenuta congruità della pena determinata in termini minimali, sia in ordine alla quantificazione della pena base (in ragione delle aggravanti contestate), sia in ordine all'aumento, davvero esiguo alla luce della gravità dei fatti contestati, applicato a titolo di continuazione.

3.8. Al rigetto del ricorso di Vincenzo Silenzio consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

4. Inammissibile risulta il ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio da parte di Rizzo Claudia, ritenuta responsabile di plurimi reati in materia di stupefacenti, così diversamente qualificati i fatti contestati al capo 12, non essendo lo stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-*bis* cod. proc. pen. *ex art.* 610, comma 5-*bis*, cod. proc. pen.

Il concordato con rinuncia ai motivi di appello, infatti, previsto dall'art. 599-*bis* cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-*bis* cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, tenuto conto che, previa rinuncia ai motivi di ricorso, in accoglimento del concordato *ex art.* 599-*bis* cod. proc., la pena è stata rideterminata la pena in anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa, deduce quale unico motivo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

5. Infondato risulta il ricorso, declinato attraverso tre distinti atti affidati a tre difensori (uno dei quali revocato solo successivamente alla presentazione del ricorso) ma sostanzialmente afferenti ai medesimi motivi, di Pacifico Silenzio,

ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1) e 12) di partecipazione a livello apicale dell'associazione mafiosa e dedita al narcotraffico.

L'infondatezza del ricorso di Vincenzo Silenzio impedisce, in radice, ogni possibile effetto estensivo dei motivi in favore di Pacifico Silenzio, giusta richiesta dell'avvocato Vannetiello formulata in udienza.

5.1. Quanto al primo motivo, comune ai tre distinti atti, si rinvia a quanto rilevato *sub 2.1.* del "considerato in diritto" circa la apprezzata infondatezza.

5.2. I motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con cui si censura l'esistenza del "*clan* Silenzio", il ruolo organizzativo ed apicale all'interno dei due sodalizi, mafioso e dedito al narcotraffico, sostanzialmente comuni ai tre atti (secondo motivo dell'atto dell'avvocato Vannetiello, secondo motivo dell'atto dell'avvocato D'Antonio e secondo motivo, lett. a e b, terzo e quinto motivo dell'atto dell'avvocato Impradice), sono generici, riproduttivi di analoghe censure e declinati in fatto.

Quanto alla censurata esistenza del "*clan* Silenzio", manifestatosi sia quale associazione di tipo mafioso sia dedita al narcotraffico, si rinvia a quanto già enunciato in termini generali *sub 2.2. e*, in maniera più particolareggiata, *sub 3.1.* (posizione di Vincenzo Silenzio), del "considerato in diritto", specie là dove si apprezza la consistenza dei due sodalizi e la loro evoluzione, dalla nascita all'espansione territoriale.

In ordine alla posizione apicale di entrambi i sodalizi, i motivi si rivelano, oltre che generici allorché tendono ad ignorare i puntuali passaggi della decisione, specie in ordine alle ragioni che portano a ritenere affidabili e genuine le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia coincidenti con i risultati delle captazioni, riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutati dalla Corte di merito.

La Corte di Assise di appello, rispetto a censure che, di fatto, erano sovrapponibili a quelle operate in merito alla posizione di altri germani della famiglia Silenzio, ha confermato la completa attendibilità del principale propalante, Antonio Contabile, le cui dichiarazioni in ordine al ruolo apicale del ricorrente erano dotate di soggettiva credibilità in ragione dell'effettiva partecipazione nel medesimo ambito operativo delle compagini associative e gli stretti rapporti con i germani in posizione apicale del "*clan* Silenzio", escludendo il carattere millantatorio delle dichiarazioni, riscontrate dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nelle quali il collaboratore era oggetto di diretto ascolto (a conferma della conoscenza e dell'esatta consistenza dei rapporti intrattenuti con Pacifico Silenzio) e da quanto già affermato da altri soggetti che, pur estranei alla specifica associazione oggetto del presente procedimento, erano attivi nel territorialmente prossimo contesto criminale.

Sono state condivise le conclusioni del Tribunale in ordine alle ragioni che portavano a ritenere ininfluenti eventuali motivi di astio con alcuni componenti della famiglia a causa della vicenda che avrebbe coinvolto la sorella minorenne quindicenne di Antonio Costabile, atteso che (in disparte ogni valutazione in merito alla fondatezza o meno delle accuse) le dichiarazioni non avevano interessato solo i presunti autori dell'accusa di condotte di abuso sessuale (il ricorrente e Salvatore Silenzio), ma anche altri soggetti appartenenti al "clan" che nessun concreto collegamento avevano avuto con tali vicende che avevano coinvolto la sorella (pag. 117).

La Corte territoriale ha richiamato e commentato il contenuto di alcune intercettazioni che facevano riferimento a vicende afferenti sia all'associazione mafiosa, sia a quella dedita al narcotraffico, in ordine alle quali Pacifico Silenzio veniva investito della soluzione di problemi che solo il ruolo di vertice comunemente riconosciutogli avrebbe potuto giustificare (pagg. 119-121, là dove – per esempio - la decisione commenta le conversazioni avvenute da maggio a giugno 2020 che riguardavano specificamente il ricorrente); d'altro canto risulta inammissibile, per quanto sopra detto in ordine al significato che è stato assegnato alle captazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, cit.), ogni possibilità di far valere in sede di legittimità un diverso o edulcorante significato, specie allorché, come nel caso di specie, nessuna manifesta illogicità si palesa in ordine alla complessiva valutazione assegnato al compendio probatorio in questione che il ricorrente sostiene sia stato travisato ovvero sia connotato da illogicità, invero fondata su un esame parcellizzato e atomizzato dei relativi elementi sottoposti al vaglio di questa Corte.

5.3. Analoga genericità si riscontra con riferimento alla censurata aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen., che è stata ritenuta sussistente in ordine al delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed a quelle relative al carattere armato di entrambe le compagini associative (art. 416-*bis*, quarto comma, cod. pen. e 74, comma 4, d.P.R. cit.), sul presupposto che il limitato tempo in cui il ricorrente sarebbe stato oggetto di attenzione non potesse essere significativo della conoscenza di vicende (terzo motivo dell'avvocato Vannetiello, quarto e quinto motivo dell'avvocato Impradice, secondo motivo, pag. 44, avvocato D'Antonio).

5.3.1. Ed infatti, quanto all'aggravante del carattere armato di entrambe le associazioni (mafiosa e dedita al narcotraffico), oltre al trascurato ruolo di vertice assunto dal ricorrente seppure in un ambito cronologico non certo trascurabile e di cui vi è ampia narrazione nella parte in cui è stato valorizzato il ruolo apicale che aveva assunto (pagg. 116 e seguenti), il ricorso non si confronta sia con la parte della motivazione che, in termini generali, è stata resa dalla Corte di Assise

di appello allorché ha evidenziato i plurimi delitti che erano stati commessi con armi o che il possesso delle stesse presupponeva (armi rinvenute e sequestrate) e quella – più specifica - afferente alle valorizzate dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Costabile, che proprio a Pacifico Silenzio aveva attribuito una pistola, rinvenuta e sequestrata, che affermava dovesse servire a costui per minacciare esponenti del *clan* Formicola qualora si fossero recati nel quartiere "Bronx" (pag. 76).

5.3.2. Oltre a doversi integralmente rinviare a quanto osservato con riferimento alla posizione di Vincenzo Silenzio (*sub* 3.4 del "considerato in diritto" che a sua volta rinvia a quanto in termini generali osservato alle pagg. da 63 a 74 della sentenza), deve evidenziarsi la corretta motivazione resa dalla Corte di Assise di appello quanto a sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen., che, per quel che concerne il ricorrente, ha ritenuto che l'aggravante fosse oggettivamente esistente ed a costui nota per il carattere mafioso della consorteria in cui rivestiva un ruolo di vertice.

Ancora una volta le difese tentano di spostare l'attenzione sul differente tema relativo al prospettato limitato periodo di tempo che avrebbe riguardato le indagini a carico del ricorrente, aspetto invero scarsamente significativo se solo si tiene conto del tenore delle conversazioni captate, specie là dove confermano il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tra tutti Antonio Costabile) e che, complessivamente, restituiscono l'elevata caratura criminale del ricorrente all'interno del sodalizio, in quanto punto di riferimento per i sodali e i rappresentati di altri gruppi criminali, nonostante nel frangente fosse detenuto agli arresti domiciliari.

5.4. Infondato risulta il motivo con cui si censura la contestata recidiva, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio che si sostiene essere eccessivo (quarto motivo avvocato Vannetiello, terzo motivo Avvocato D'Antonio e sesto motivo avvocato Impradice).

Quanto alla contestata recidiva, la Corte di appello non si è limitata a ripercorrere i plurimi e gravi precedenti penali, ma ha specificamente evidenziato come proprio la riportata condanna nel 2013 per la partecipazione a delitti associativi della stessa indole (74 d.P.R. n. 309 del 1990), fosse significativa della maggiore consapevolezza e determinazione della condotta criminale e, pertanto, tale da giustificare l'inasprimento sanzionatorio; gli stessi elementi sono stati - al contempo - valorizzati per condividere il giudizio operato dal Tribunale che aveva ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

Irrilevante, rispetto alle ragioni poste a base della ritenuta recidiva, risulta il fatto che il Tribunale, erroneamente, avesse evidenziato una pregressa condanna per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., avendo la Corte di Assise di appello

corretto l'errore, valorizzando sotto il profilo cronologico il non meno grave delitto di cui all'art. 74 d.P.R. cit. che lo stesso ricorrente sostiene fosse aggravato dall'art. 416-*bis*.1 cod. pen.

Geneticamente inammissibile per manifesta infondatezza risulta la critica rivolta alla determinazione del trattamento sanzionatorio se solo si tiene presente l'inconsistenza dei motivi di gravame alla luce di una quantificazione di pena individuata nel minimo edittale in ordine al delitto di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. cit., aggravato dal carattere armato dell'associazione, dall'art. 416-*bis*.1 cod. pen. e dalla recidiva (risulta significativo il fatto che la pena sia stata contenuta nei limiti di cui all'art. 66 cod. pen.) e di un aumento di due anni di reclusione operato per il delitto di cui all'art. 416-*bis*, secondo e quarto comma, cod. pen., fattispecie per cui è prevista, in ragione dell'aggravante di cui al quarto comma, una pena oscillante tra i quindici ed i ventisei anni di reclusione.

Ed infatti, sussiste inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti *ab origine* inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della dogianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

5.5. Al rigetto del ricorso di Pacifico Silenzio consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

6. Il ricorso di Salvatore Silenzio, ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capi 1) e 11) di partecipazione all'associazione mafiosa e rapina aggravata e, riqualificati i fatti di cui al capo 10) ex artt. 110, 56, 610 e 416-*bis*.1 cod. pen., è fondato nei limiti di cui appresso.

6.1. Per il primo motivo si rinvia, quanto ad infondatezza della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, alle considerazioni espresse *sub* 2.1. del "considerato in diritto".

6.2. Infondato risulta il secondo motivo attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. sul presupposto di un erroneo apprezzamento del compendio probatorio e, per quel che riguarda l'apporto fornito dal collaboratore di giustizia Costabile Antonio, l'omessa risposta alla rilevata inattendibilità connessa alle ragioni di astio riconducibili alla denuncia della sorella di costui.

Si rinvia a quanto già evidenziato in termini generali in merito alla genesi e autonoma sussistenza del sodalizio ed alla partecipazione di ciascun germano alla compagine mafiosa anche in termini di distinta funzione esercitata all'interno (*sub*

2.2.1 del "considerato in diritto") e alle valutazioni operate in ordine a motivi sostanzialmente sovrappponibili di Vincenzo e Pacifico Silenzio, là dove il ricorso assegna una valenza riduttiva alla ritenuta responsabilità per il reato fine di cui al capo 11) in cui Salvatore e Alfonso Silenzio, sottraevano l'auto ed il telefono a Ciro Ariosto, sospettato di essere l'amante di Urio Carmela, ex compagna del fratello Vincenzo Silenzio.

Corretta, logica e completa risulta la motivazione in merito alla partecipazione al sodalizio mafioso da parte di Salvatore Silenzio, la cui posizione è stata analizzata anche (alle pagg. da 61 a 67) allorché sono stati citati i principali apporti forniti dai collaboratori di giustizia e dalle risultanze tecniche, univoci in punto di contributo fornito dal ricorrente al sodalizio, che la difesa invece analizza in maniera frammentaria ed atomistica, prospettando diffuse illogicità e travisamenti, ma sottponendo a questa Corte un precluso vaglio di merito ed un'alternativa valutazione del compendio probatorio (pagg. da 61 a 67 in generale, da pag. 129 a pag. 131 per la singola posizione).

La Corte di appello ha rievocato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le gravi gesta criminose di cui Salvatore Silenzio, soprannominato "Totore o pazzo", si era reso responsabile, ha descritto la rottura dei rapporti avvenuta nel 2020 con il fratello Pacifico Silenzio, cui non seguiva l'estromissione dal gruppo anche a causa della riconosciuta efficacia dei modi risoluti attraverso cui era solito risolvere questioni connesse al perseguitamento delle finalità del sodalizio, come avvenuto per i fatti contestati ai capi 10) e 11) ai danni di Ciro Ariosto.

Infondata risulta la dedotta omessa risposta al rilievo secondo cui Antonio Costabile sarebbe persona non attendibile poiché mosso da motivi di astio. La Corte di Assise di appello ha evidenziato, in risposta al medesimo rilievo dedotto dallo stesso difensore quanto alla posizione - trattata immediatamente prima di quella di Salvatore Silenzio - di Pacifico Silenzio (pag. 117 della sentenza impugnata), come la denuncia presentata dalla sorella quindicenne del collaboratore di giustizia nei confronti di Pacifico e Salvatore Silenzio, esclusa l'incidenza dei fatti sulla volontà di collaborare di Antonio Costabile, erano relative alla responsabilità, non solo dei componenti della famiglia Silenzio, ma riguardavano numerose altre persone accusate dal collaboratore di giustizia di fatti di reato per i quali erano stati messi in risalto plurimi riscontri.

Seppur corrisponda al vero che il Tribunale avesse espresso dei dubbi sull'attendibilità del Costabile in ordine alla (sola) ricostruzione dei fatti relativi all'omicidio di Annamaria Palmieri, gli stessi sono stati superati, per quanto si avrà modo di rilevare con riferimento all'analisi di tale ipotesi delittuosa, dalla Corte di Assise di appello.

6.3. Fondato risulta, invece, il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omessa motivazione in ordine ai rilievi che avevano interessato i capi 10) e 11 di tentata violenza privata e rapina ai danni di Carmela Urio e Ciro Ariosto, nonostante specifica censura che viene integralmente riprodotta nel ricorso.

Seppure la decisione tratti dei fatti contestati al capo 10) alle pag. da 126 a pag. 128 in occasione della risposta ai motivi di gravame formulati da Vincenzo Silenzio, che però è stato ritenuto responsabile per i delitti di cui agli artt. 612-*bis* e 610 cod. pen. (e non del riqualificato delitto di tentata violenza privata) nessun accenno viene svolto in ordine alla posizione del ricorrente; non è idoneo a superare la dedotta carenza di motivazione il fatto che la decisione tratta del capo 11), quanto a posizione di Alfonso Silenzio, ove non si apprezza alcuna considerazione in merito alla condotta contestata a Salvatore Silenzio.

Né può ritenersi utile la parte della motivazione che, in risposta al motivo formulato dalla difesa di Salvatore Silenzio che intendeva confutare l'esistenza dell'autonoma compagine riconducibile alla "famiglia Silenzio", il carattere mafioso della stessa e la partecipazione del medesimo al sodalizio, ha evocato – tra gli altri - gli episodi contestati ai capi 10) e 11) onde esprimere le specifiche finalità dell'associazione, ma omettendo ogni riferimento ai dedotti profili tesi a mettere in dubbio la qualificazione assegnata alla condotta e la conseguente responsabilità del ricorrente.

6.4. Infondato risulta l'ultimo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di Assise di appello fatto corretto riferimento, onde rispondere ai rilievi posti con i motivi di gravame, alla capacità criminale ed gravità delle condotte contestate, fermo restando la necessità di una eventuale rimodulazione della pena in ordine ai reati satelliti, là dove il giudice del rinvio dovesse pervenire ad un differente esito quanto a responsabilità per i delitti ricompresi nei capi 10) e 11).

6.5. La mancata risposta in ordine ai profili di responsabilità oggetto di censura di cui al terzo motivo di ricorso impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli che provvederà a colmare la citata lacuna in ordine alle censure formulate da Salvatore Silenzio per i delitti contestati ai capi 10) ed 11).

Rigetta nel resto il ricorso e dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di Salvatore Silenzio con riferimento al capo 1), la cui pena risulta correttamente quantificata.

7. Il ricorso di Francesco Silenzio, ritenuto responsabile dei delitti di omicidio volontario di Annamaria Palmieri di cui agli artt. 110, 575-577 e 416-*bis*.1 cod. pen. (capo 2) e di detenzione e porto di arma da fuoco *ex artt.* 110, 61, n. 2 cod. pen., 10, 12 e 14 l. n. 497 del 1974 (capo 3) e dei delitti di cui agli artt. 416-*bis* cod. pen., 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, estorsione aggravata, tentata estorsione aggravata, danneggiamento aggravato, è fondato nei limiti di cui appresso.

7.1. Per il primo motivo si rinvia, quanto ad infondatezza della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, alle considerazioni espresse *sub* 2.1. del "considerato in diritto".

7.2. Il secondo motivo con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge penale *ex art.* 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento ai delitti di omicidio volontario e porto di arma da fuoco, di cui ai capi 2) e 3) ed alle relative aggravanti *ex art.* 416-*bis*.1 cod. pen., è declinato in fatto e manifestamente infondato.

7.2.1. Si premette che Francesco Silenzio era stato assolto nel giudizio svoltosi in primo grado ai sensi dell'art. 530 comma 2, cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto in ordine ai delitti di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dall'art. 416-*bis*.1 cod. proc. pen. commesso per mezzo di plurimi colpi esplosi da un'arma da fuoco, fatti commessi il 22 gennaio 2018.

Annamaria Palmieri era stata uccisa con numerosi colpi di pistola che avevano attinto il corpo ed il capo all'interno del quartiere Bronx; la donna era particolarmente legata ad Assunta Formicola, moglie dello storico capo dell'omonimo *clan*, Ciro Formicola, condannato all'ergastolo e detenuto in regime di "41-*bis*".

Il Tribunale aveva ritenuto che la dinamica dell'evento, per come descritto dal collaboratore di Giustizia Antonio Costabile, sentito in ordine a detti fatti anche nel corso del giudizio svoltosi con rito abbreviato, fosse incompatibile con il contenuto dell'elaborato redatto dal consulente tecnico, medico legale, del Pubblico Ministero, le cui conclusioni collimavano con quelle del consulente nominato del ricorrente, specie là dove escludevano che la Palmieri potesse essere stata attinta da un colpo diretto dal basso verso l'alto, in considerazione dell'altezza di Francesco Silenzio e di quella della vittima, alta circa un metro e mezzo.

Per tali ragioni, la rappresentazione dei fatti afferente alle modalità ed alle dinamiche del citato episodio oggetto delle plurime dichiarazioni di Antonio Costabile era stata ritenuta inattendibile - *in parte qua* – dal Tribunale, specie nella parte in cui il collaboratore non aveva accennato a colpi sparati alla schiena, riferendo di spari che avrebbero attinto il capo quando la donna era ormai riversa in terra, a fronte dell'unico colpo che aveva attinto la donna alla testa con direzione che andava dal basso verso l'alto; d'altro canto, il Collegio di merito aveva ritenuto

non rilevanti le dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia (Luigi Gallo, Umberto D'Amico e Daniele Baselice) che avevano reso dichiarazioni prive di riscontri individualizzanti, apprese *de relato* o comunque attinte da generiche "voci" ed in contrasto con le dichiarazioni rese dalla compagna della vittima Rita Palomba che aveva riferito della "convocazione" della Palmieri da parte di Francesco Silenzio (per far sì che costei sollecitasse Assunta Formicola, moglie del ricorrente, a restituire una determinata somma di denaro) e che la donna frequentava costantemente il quartiere ove si recava per far visita al figlio Antonio Palmieri, per potare da mangiare ad Antonio Silenzio, figlio di Francesco Silenzio.

Il Tribunale aveva pertanto escluso che Annamaria Palmieri avesse potuto contravvenire all'ordine del capo *clan* di non recarsi nel quartiere, sul quale era egemone, e giudicato inverosimile il fatto che la stessa potesse avere avuto un ruolo attivo nella raccolta del denaro provento delle estorsioni nei confronti dei commercianti dei locali mercatini, evidenziando l'illogicità della tesi secondo cui l'omicidio sarebbe riconducibile al sospetto che la vittima avesse favorito la relazione extraconiugale da parte della moglie, evenienza che non spiegherebbe la ragione per cui tale delitto non fosse stato eseguito in precedenza o al mattino allorché vi era stato un incontro tra Francesco Silenzio ed Annamaria Palmieri.

Il Tribunale aveva escluso che le modalità dell'omicidio, per come narrato da Costabile, quale fatto estemporaneo, dopo che Francesco Silenzio aveva avuto modo di incontrare la donna sin dalla sua scarcerazione, si potesse giustificare con un dolo d'impeto originato da un evento improvviso in ordine al quale non era stato svolto alcun accertamento.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto irrilevante il contenuto delle intercettazioni ambientali captate nell'ambito del distinto procedimento nei confronti di Di Lauro Marco + altri, tenuto conto che gli interlocutori si erano limitati a riportate le voci correnti del quartiere in ordine all'omicidio di Annamaria Palmieri; in tal senso deponevano le captazioni nei confronti di Rosaria Formicola, che si era già allontanata dal "Bronx" prima del verificarsi del delitto, e le dichiarazioni rese da Giulia Formicola il 18 dicembre 2020 che facevano riferimento esplicito al fatto che "nel quartiere tutti sapevano che Annamaria era stata uccisa da lui (Francesco Silenzio)" pur non essendoci testimoni in grado di riferire in merito a tali fatti.

La sentenza di primo grado, in conclusione, giudica come non genuine le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Antonio Costabile relativamente a quanto dal medesimo dichiarato in ordine al solo omicidio di Annamaria Palmieri, ciò spiegato con il tentativo di allontanare da sé l'accusa di essere l'esecutore materiale del delitto in esame, visto che, seppure costui avesse inteso

autoaccusarsi del delitto, aveva sempre dichiarato di non essere a conoscenza delle intenzioni di Francesco Silenzio di uccidere la Palmieri.

7.2.2. A seguito di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, la Corte di Assise di appello, dopo aver rinnovato l'istruttoria con un nuovo esame del collaboratore di giustizia Antonio Costabile e del consulente del Pubblico Ministero, era andato di contrario avviso rispetto al primo giudice e, pur escludendo l'aggravante della premeditazione, aveva invece ritenuto Francesco Silenzio colpevole dei delitti contestati ai capi 2) e 3), superando i dubbi nutriti dal Tribunale in ordine alla parziale inattendibilità del citato collaboratore di giustizia.

Il Collegio di merito ha criticato l'opera di parcellizzata analisi e conseguente frammentaria valutazione di tutti gli elementi esaminati dal Tribunale, specie là dove non era stata assegnata la giusta rilevanza al contesto in cui si era manifestato il delitto, ai rapporti tra tutti i soggetti della vicenda ed ai dati che corroboravano la certa presenza sul luogo del delitto del ricorrente, al contempo apprezzando come non fossero determinanti le lievi discrasie in ordine alla dinamica dell'omicidio, ritenuto frutto della repentino svolgimento degli eventi e comunque chiarite grazie alla rinnovazione istruttoria; è stata assegnata valenza di riscontro a talune intercettazioni ambientali - escludendo la totale apprezzata neutralità da parte del primo giudice - ed alle dichiarazioni delle persone sentite dopo i fatti.

7.2.3. Ciò premesso, manifestamente infondate, declinate in fatto e tese ad una rivalutazione delle risultanze adeguatamente apprezzate dalla Corte di Assise di appello risultano le critiche che, invero, sollecitano un nuovo apprezzamento dei dati probatori complessivamente analizzati nella competente sede di merito e che si vorrebbe smentire attraverso l'ipotizzabilità di illogicità e travimenti degli stessi, sottoponendoli al diretto, ma precluso, vaglio di questa Corte.

Corretta logica e certamente maggiormente persuasiva risulta la motivazione che ha portato la Corte di Assise di appello a non condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, specie là dove aveva ritenuto che l'analisi degli elementi probatori fosse stato parcellizzato ed atomisticamente apprezzato; la Corte di merito ha ritenuto incongrua l'ipotizzata parziale inattendibilità del collaboratore di giustizia Antonio Costabile che, quanto alle plurime ed ulteriori dichiarazioni, aveva superato ogni vaglio afferente ai riscontri interni ed esterni, non essendosi mai manifestata alcuna discrasia o assenza di genuinità con riferimento ai numerosi reati di cui si era anche autoaccusato.

La censura secondo cui la Corte di Assise di appello non avrebbe provveduto ad articolare una "motivazione rafforzata", idonea a superare la persuasiva decisione di primo grado, si risolve nella critica alla ritenuta prevalenza della decisione del Tribunale rispetto a quella di condanna intervenuta in appello, senza

che la difesa dei ricorrenti spieghi in ordine a quale aspetto la decisione di presenti lacunosa se non attraverso generalizzate censure rivolte ad ogni singolo aspetto trattato dalla decisione di cui si fornisce una differente lettura.

Il ricorrente, in pratica, deduce l'inosservanza del principio, in più occasioni affermato da parte di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, in mancanza di elementi sopravvenuti occorre che la motivazione, nella diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S, Rv. 262524).

È principio ormai consolidato e, in verità, datato, quello secondo cui, mentre la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo allorché le decisioni di primo e secondo grado siano tra loro concordanti, nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o a cagione delle nuove acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse, costui non può limitarsi ad argomentare attraverso espressioni di mera critica o dissenso essendo necessario un attento riesame del materiale probatorio già sottoposto al vaglio del primo giudice in uno a quello, se del caso, sfuggito alla delibazione e quello ulteriormente acquisito, per modulare una compiuta motivazione idonea a supportare le diverse conclusioni cui si giunge (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musimici, Rv. 191229).

Si è precisato che, nel caso di riforma in senso peggiorativo il giudice di appello ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169).

Ciò premesso in termini generali deve essere ribadito il principio di diritto a mente del quale la necessità di operare, in ipotesi di sovvertimento dell'esito del processo in appello in chiave di condanna, una motivazione "rafforzata", non implica un analitico confronto con ogni singolo punto del provvedimento di primo grado, essendo invece sufficiente che il giudice di appello indichi le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confuti specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, per giustificare la riforma del

provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

La motivazione rafforzata è, secondo un più recente arresto di questa Corte, «la compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore», tenuto conto che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria (che nel procedimento oggetto di scrutinio è stata disposta), prevista dall'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella logica necessità di una spiegazione più convincente rispetto a quella che aveva fondato l'assoluzione decisa in primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

Ciò premesso in termini generali onde circoscrivere l'ambito entro il quale la Corte di appello può legittimamente pervenire ad un differente esito rispetto a quello assolutorio di primo grado, si osserva come la Corte di Assise di appello abbia correttamente ed adeguatamente analizzato il contesto in cui i fatti si erano realizzati, ha ripercorso analiticamente le ragioni alla base dell'assoluzione fondata sulla rilevata assenza di riscontri rispetto alla dinamica dei fatti per come rappresentata da Antonio Costabile, ritenuta confligente con gli esiti della consulenza tecnica, specie là dove era stata assegnata importanza alla ricostruzione dell'omicidio, giudicata tecnicamente incompatibile con le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia nel corso delle indagini e durante il procedimento di primo grado. Il Collegio di merito ha ripercorso le ragioni che avevano indotto il Tribunale a ritenere non sussistenti gli elementi di riscontro, essendo stati depotenziati il significato e la rilevanza delle intercettazioni ambientali, delle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia e delle ragioni che avevano potuto indurre il Costabile a mentire "solo" in ordine al delitto di omicidio del quale si era sostanzialmente dichiarato estraneo attribuendo la esclusiva iniziativa in capo a Francesco Silenzio.

Solo dopo aver evidenziato le ragioni alla base dell'assoluzione, la decisione analizza i punti critici che, secondo la sentenza di primo grado, inficiavano la credibilità - *in parte qua* - della dichiarazione del collaboratore di giustizia, analizzando le risultanze probatorie nel loro complesso ed, in particolare, fondando il differente esito sulla organica lettura degli eventi.

La Corte di Assise si appello ha valorizzato il contesto nel quale il delitto era sorto, specie facendo riferimento alla "guerra" iniziata all'indomani della scarcerazione avvenuta nel dicembre del 2017 da parte di Francesco Silenzio che,

avvedutosi del tradimento della moglie con Antonio Savino, aveva inteso effettuare una violenta e netta scissione del gruppo, già dal medesimo capeggiato, seppure inserito nella più complessa articolazione, da quello mafioso del “*clan* Formicola”.

La dichiarata “guerra” rivolta nei confronti del gruppo contrapposto è stata realizzata costringendo parenti, affini e persone comunque collegate al *clan* in precedenza dominante sul territorio a lasciare le abitazioni che venivano devastate e consegnate a componenti del “*clan* Silenzio”.

La Corte di Assise territoriale ha evidenziato come le ragioni di tale *modus operandi*, seppure trovassero la genesi nella rottura del rapporto coniugale tra Francesco Silenzio e la moglie, Assunta Formicola, che aveva abbandonato il quartiere proprio nell'imminenza della scarcerazione del marito, erano comunque riconducibile, a ragioni di predominio territoriale ed a motivi di tipo economico, avendo in passato il ricorrente affidato ingenti somme di denaro e gioielli a Giuseppe Savino ed alla moglie, valori sui quali rivendicava la proprietà e vantava la restituzione.

Proprio tali richieste e la connessa necessità di rientrare in possesso del patrimonio in passato affidato alla moglie ed a colui che, in precedenza uomo fidato, si era reso “responsabile” di aver tradito la propria fiducia intraprendendo una relazione extraconiugale con la moglie, erano alla base della necessità di parlare in mattinata con Annamaria Palmieri che avrebbe dovuto rappresentare alla moglie la volontà di rientrare in possesso di detti beni.

La Corte territoriale ha evidenziato la genuinità della versione del collaboratore di giustizia che aveva descritto nei minimi dettagli le fasi precedenti all'omicidio, con particolare riferimento all'aggressione portata nei confronti di Rosaria Formicola, che era stata costretta ad abbandonare l'abitazione poiché minacciata di morte da Francesco Silenzio ed i suoi uomini, tra cui era presente Antonio Costabile, immediatamente prima che sopraggiungesse Annamaria Palmieri che si era recata presso l'abitazione della Formcola per consegnare il pasto preparato da Assunta Formicola per Antonio Silenzio, figlio di Francesco Silenzio che era rimasto a vivere nel quartiere.

Proprio tale sfortunata coincidenza, in uno con il nervosismo palesato da Francesco Silenzio nell'occasione ed in concomitanza con l'aggressione ad esponenti della famiglia Formicola ed a causa degli insulti cui era stato destinatario da parte di Giuseppe Savino (che aveva apostrofato pesantemente il ricorrente dandogli del “cornuto”), avevano determinato l'omicidio della donna che, trascinata in strada con l'iniziale promessa che non le sarebbe stato fatto nulla, veniva attinta da numerosi colpi di arma da fuoco.

Proprio tale concitato e analitico contesto che era stato per lo più ricostruito attraverso le dichiarazioni dei presenti e delle intercettazioni ambientali, nel

dettaglio e con completezza esaminate ed evocate dalla Corte di appello (pagg. da 85 a 92 della sentenza impugnata), ha rappresentato l'oggetto delle dichiarazioni di Antonio Costabile, allorché, presentatosi in stato di libertà agli inquirenti e senza essere a conoscenza degli elementi sino a quel momento raccolti, anche in merito ad analisi dello stato dei luoghi e dei reperti rinvenuti sul luogo del delitto, ricostruiva le vicende a lui note che collimavano con quelle cui sopra si è in sintesi accennato.

La Corte di Assise di appello ha, inoltre, riconsiderato il rilevato contrasto tra il contenuto della consulenza tecnica e le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia. All'esito del loro rinnovato esame, infatti, da un canto, è stato motivatamente escluso che la sequenza ipotizzata nell'elaborato del consulente tecnico dal medico legale contenesse valutazioni tecnicamente e scientificamente certe, avendo costui evidenziato come la ricostruzione dinamica dell'omicidio e la sequenza dei relativi colpi, oltre che la posizione tra vittima ed autore del delitto, fossero stati espressi in termini meramente ipotetici e non tali da assicurare certezza circa l'ordine con cui gli stessi avevano attinto la vittima, né era scientificamente ipotizzabile, per alcuni di essi, una netta distinzione dei fori di entrata e di uscita.

Il consulente, nel corso del rinnovato esame, aveva infatti potuto convenire che, anche per l'assenza di ulteriori elementi, non fosse possibile ricostruire l'esatta sequenza se non, ipotizzando, per la sua letalità, che quello che aveva provocato lesioni rilevanti al capo fosse stato l'ultimo in quanto sarebbe stato impossibile che allo stesso potesse seguire alcun movimento della vittima che era seguito all'azione delittuosa (in tal senso il rilevato trascinamento della donna).

La sentenza riproduce pedissequamente il contenuto delle plurime dichiarazioni rese di Antonio Costabile che, quanto alla dinamica dell'evento omicidiario, erano state sempre rese in termini di probabilità (pag. 93 sentenza impugnata), circostanza confermata anche nel corso del rinnovato esame.

Il collaboratore di giustizia aveva, infatti, dichiarato che, poiché impressionato e stupito per l'esito inizialmente non preventivato, si era allontanato immediatamente dopo l'esplosione dei primi colpi rivolti alla donna e di non in grado di assegnare alcuna certezza alla ricostruzione effettuata in quanto frutto di repentina esecuzione delle condotte ed a causa della concitazione del momento, rilevando comunque che l'ara si fosse inceppata e poi, ai primi, fossero seguiti ulteriori colpi di pistola indicata per calibro compatibile a quella in effetti utilizzata.

La sentenza, inoltre, analizza il contenuto delle captazioni con particolare riferimento a quelle di soggetti appartenenti alla famiglia Formicola che dimostrano, anche per i dettagli con cui arricchiscono la descrizione degli eventi, una diretta conoscenza dei fatti non corrispondente al solo ipotizzato

apprendimento da fonte incerta cui aveva accennato il Tribunale nella sentenza con cui aveva inteso marginalizzare il contenuto delle attività tecniche che, si rammenta, costituisce riscontro alle precise e complete dichiarazioni in ordine alla materiale esecuzione del delitto rappresentata da Antonio Costabile, sulla cui attendibilità, anche per la presenza dei plurimi riscontri, interni ed esterni, la Corte di Assise appello di dilunga con accurata precisione, facendo riferimento ad analogo giudizio positivo già espresso dal primo giudice che aveva – reputa la Corte di Assise di appello - inspiegabilmente disatteso solo in ordine all'omicidio di Annamaria Palmieri.

7.2.4. In merito alla valutazione della prova, si rammenta che la parte non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una loro mera sommatoria, dovendo procedere ad un esame unitario e complessivo degli stessi secondo quanto prefigurato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., onde accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa essere risolta sotto la lente che ne apprezzi una lettura unitaria con conseguente confluenza verso un risultato univoco, «perché una sola è la conseguenza compatibile con la congerie degli elementi acquisiti una volta sommati, ognuna delle ipotesi alternative in astratto prefigurabili a spiegazione del dato singolo risultando da scartare e inconciliabile in relazione agli altri», da ciò derivando la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare che consente di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un atto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (tra le tante, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941).

Nella valutazione del materiale probatorio, quindi, i fatti non possono essere scissi in singoli elementi frammentati ed estrapolati dal contesto di riferimento, dovendosi invece effettuare una lettura congiunta tale da consentire una spiegazione logica del quadro indiziario complessivo che nasce dalla loro concatenazione logica.

Quanto al cd. travisamento della prova (lamentato nel ricorso) - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente – si osserva che tale vizio è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Deve essere escluso che possa integrare il vizio in

argomento, un presunto errore nella valutazione del “significato” probatorio della prova medesima (*ex multis*, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087), dovendo l’errore percettivo avere ad oggetto il risultato di una prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (tra tante, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

In realtà, il motivo in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano; la frammentazione del ragionamento teso a confutare l’articolata motivazione della sentenza, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene separato, esaminato ed interpretato atomisticamente rispetto all’intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379).

Ed infatti, a fronte di motivazione che fornisce congrua spiegazione in ordine alle ragioni che consentivano di disattendere il giudizio assolutorio del primo giudice, la difesa, attraverso una complessiva rielaborazione del contenuto della sentenza di primo grado, un continuo diretto rimando agli atti del procedimento a cui si vorrebbe assegnare un significato alternativo e differente, una inspiegabile ripetitività di argomenti, spesso appena accennati, poi interrotti e ripresi in più occasioni senza però pervenire ad un intellegibile unitaria critica, ha di fatto rivolto censure ad ogni periodo e giudizio espresso in sentenza, così, sostanzialmente omettendo di enunciare, per mezzo di adeguata chiarezza espositiva e specificità, i concreti vizi dedotti.

7.2.5. Manifestamente infondati risultano, inoltre, tutti quei motivi attraverso cui si deduce l’omessa considerazione di risultanze istruttorie che si afferma essere determinanti, invero eccentriche rispetto all’analisi della complessiva valutazione dell’intero compendio ritenuto invece rilevante dalla Corte di Assise di appello.

7.2.5.1. Ci si riferisce, ad esempio, alla censura di non aver adeguatamente valutato la consulenza tecnica (appellato “esperimento giudiziario”) di parte da cui sarebbe emerso che la visuale esistente all’esterno dell’appartamento di Antonio Palmieri, figlio della vittima, avrebbe consentito di vedere gli autori dell’omicidio durante la fuga, evenienza che, non avendo costui fatto riferimento alla presenza di Francesco Silenzio dal luogo in cui era stata uccisa la madre, deporrebbe per l’assenza del medesimo e, perciò, in contrasto con quanto aveva al riguardo riferito Antonio Costabile, quanto a modalità di allontanamento di tutti i presenti da detti luoghi.

L'argomento risulta di scarsa utilità, sia perché nessun rilievo potrebbe assumere il dato a mente del quale il figlio della vittima non avrebbe visto Francesco Silenzio fuggire dal luogo dei fatti, circostanza che non è certo idonea a smentire la sua presenza ed allontanamento dal posto e la dichiarazioni di Antonio Costabile che era sul luogo del delitto, sia perché omette di prendere in esame il dato inconfutabile emerso da plurime risultanze probatorie correttamente valorizzate dalla Corte di Assise appello che aveva messo in risalto come l'omicidio fosse seguito, senza soluzione di continuità, all'aggressione nei confronti di Rosaria Formicola (pagg. 96 e 97 sentenza impugnata), circostanza che non spiegherebbe come Francesco Pacifico si fosse comunque allontanato da detto luogo ove era certa la presenza.

7.2.5.2. Inconferente risulta, inoltre, il fatto che su Costabile fossero caduti, nell'immediatezza dei fatti i sospetti, visto che nessuno degli elementi che avevano inizialmente fatto propendere per una diretta responsabilità da parte di costui risultava confermato dalle successive indagini, al contrario di quanto avvenuto con riferimento alle emergenze probatorie acquisite prima che costui rendesse dichiarazioni autoaccusatorie in ordine alla sua presenza sul posto, ancora non ostentate in alcun atto processuale noto al medesimo.

7.2.5.3. Manifestamente infondata è anche la censura rivolta alla parte della decisione che ha ritenuto il delitto finalizzato all'affermazione del predominio del *clan* nella zona del "Bronx", che la difesa assume non fosse interessata da alcuna vicenda di contrasto alla luce dei buoni rapporti esistenti tra il "*clan* Formicola" e la "famiglia Silenzio" (che in seguito contraddittoriamente si assume non sia una entità autonoma). La deduzione si rivela illogica tenuto conto che a detta conclusione la difesa perviene attraverso l'estrapolazione e parcellizzata analisi di un frammento di conversazione intervenuto tra appartenenti alle due famiglie cui viene assegnato un alterativo significato, del contenuto di dichiarazioni rese dalla compagna della Palmieri e dal figlio, omettendo però di prendere in considerazione la complessiva ricostruzione delle dinamiche e dei rapporti di forza all'interno del quartiere, rese palesi dalla finalità dei reati fine, incluso l'omicidio di Annamaria Palmieri che, proprio al momento della materiale esecuzione, come affermato da Antonio Costabile, aveva portato Francesco Silenzio a ribadire il suo predominio nel quartiere e le finalità del gesto ("porta questi a quelle là", riferite alla moglie ed alla suocera allorché sparava contro Annamaria Palmieri numerosi colpi di pistola).

7.2.5.4. Analoga opera di parcellizzata analisi e assegnazione di differente significato viene svolta dalla difesa circa il contenuto delle captazioni cui viene assegnato un significato che si assume neutro e interpretando le propalazioni quale semplice rievocazione di voci correnti nel quartiere, invece smentita dalla

Corte di Assise di appello che aveva messo in risalto lo stretto collegamento dei colloquianti rispetto ai fatti ed al contesto criminale, tanto che costoro rendevano affermazioni dettagliate e precise, coincidenti con gli accertamenti svolti.

7.2.5.6. Simile riduttiva lettura il ricorrente svolge in merito alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Luigi Gitano che, seppur estraneo allo specifico gruppo criminale in quanto appartenente al “*clan* Mazzarella”, mostrava di essere a conoscenza delle vicende riguardanti altro sodalizio mafioso.

Oltre a doversi richiamare la giurisprudenza di legittimità citata nella parte generale della presente sentenza secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.), deve evidenziarsi come la fonte di tali dichiarazioni risulta circoscritto al medesimo contesto criminale, essendo irrilevante che il propalante fosse appartenente distinto sodalizio che, invero, anche per ragioni di vicinanza territoriale, consentiva un'adeguata conoscenza delle vicende occorse a un *clan*, all'epoca, in contrasto con quello di cui al presente procedimento.

7.2.5.7. Generiche risultano tutte quelle critiche rivolte alla parte del propalato del collaboratore di giustizia Antonio Costabile, che aveva fatto riferimento alla particolare posizione assunta dalla donna rispetto allo sparatore, dato che la Corte di Assise di appello ha ridimensionato, rilevando come in nessuna dichiarazione costui aveva espresso certezze in merito alla specifica dinamica dell'evento omicidario, essendosi costui limitato a rievocare la dinamica che come memorizzata e percepita tenuto conto della concitazione del momento e dell'allontanamento da Francesco Silenzio che, senza preavviso, aveva attinto la donna con numerosi colpi d'arma da fuoco.

7.2.5.8. Analoga genericità di rileva in ordine alle critiche nei confronti della precisa sequenza che si assume fosse stata assegnata a tali colpi che avevano attinto la donna dal collaboratore, il cui numero e la cui direzione erano fortemente influenzati dalla posizione che vittima e lo sparatore avevano assunto reciprocamente. La difesa omette di confrontarsi con la parte della decisione che ha rilevato, a conferma della non inverosimiglianza del dato secondo cui la donna sarebbe stata colpita con un colpo dal basso verso l'alto, come in nessun caso, attesa l'altezza di un metro e cinquanta della donna, il colpo d'arma da fuoco esploso da una persona in posizione eretta avrebbe potuto assumere tale direzione, spiegabile invece, come anche confermato in sede di rinnovato esame dal consulente tecnico, dalla differente posizione che aveva potuto assumere il

corpo della Palmieri rispetto all'autore degli spari (capoverso pag. 100 sentenza impugnata).

7.2.5.9. Quanto alla censura di aver omesso di fornire una risposta in ordine alla dedotta inutilizzabilità della nota della Questura del 3 agosto 2018 che avrebbe attribuito i guanti rinvenuti in terra a Demetrio Morra, deve ribadirsi il principio di diritto reiteratamente espresso da questa Corte secondo cui il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).

Ciò premesso si osserva come la dedotta inutilizzabilità risulta assolutamente inconferente rispetto alla narrazione del collaboratore di giustizia Antonio Costabile che ha ricostruito i fatti che hanno preceduto ed accompagnato l'uccisione di Annamaria Palmieri; la deduzione, inoltre, risulta illogica laddove è la stessa difesa che, da un canto, deduce l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria (dato che costituirebbe semmai riscontro individualizzante di soggetto estraneo al presente procedimento), dall'altro, vorrebbe confutare la coerenza e genuinità delle propalazioni di Antonio Costabile attraverso il relativo dato, mostrando di volerlo utilizzare, seppure a tali limitati fini.

7.2.6. Manifestamente infondata e generica risulta la parte del secondo motivo con cui di deduce la carenza di elementi a sostegno della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in ordine ai capi 2) e 3) sul presupposto che lo stato d'ira seguito alla precedente aggressione di Rosaria Formicola ed alle pubbliche offese di Giuseppe Savino, nuovo fidanzato della moglie, omettendo ogni confronto con la parte della decisione che ha valorizzato, in ordine ad entrambi i reati, le modalità plateali attraverso cui era stata ribadito il potere esercitato sul territorio ricompreso nel quartiere ove era stato posto in essere l'omicidio per mezzo dell'arma da fuoco, tanto da avere esplicitato il contenuto attraverso la frase che aveva accompagnato l'esplosione dei colpi in direzione della donna ("porta questi a quelle là"), a nulla rilevando che l'azione delittuosa nei confronti della vittima fosse conseguenza dello stato d'ira connesso alla condotta precedente parimenti finalizzata ad imporre il proprio dominio sul quartiere attraverso la estromissione dei soggetti a vario titolo, come la Palmieri, legata al "*clan* Formicola".

7.3. Generico e riproduttivo di identica censura risulta il terzo motivo attraverso cui la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge, anche

relativamente alla valutazione della prova in ordine alla ritenuta responsabilità di essere capo dell'associazione mafiosa omonima e di quella dedita al narcotraffico *ex artt. 416-bis* cod. pen. e 74, commi 1 e 2, d.P.R n. 309 del 1990.

Deve in questa sede rilevarsi, in aggiunta a quanto già sopra espresso in ordine a identiche censure confutate con riferimento alle posizioni di Pacifico, Vincenzo e Salvatore Silenzio, come in merito al ruolo di vertice di dette associazioni, la sentenza affronti il tema nella parte generale (da pag. 61 a pag. 71), ove enuncia i plurimi elementi che dimostrano l'esistenza di entrambi i sodalizi, nati dalla scissione del "gruppo Formicola", già dotate di adeguata autonomia, che vedevano Francesco Pacifico a capo; analoga sintetica analisi svolge la decisione allorché, nel confutare i motivi di ricorso, richiama sinteticamente (da pag. 81 a pag. 83) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i risultati dell'attività tecnica.

A fronte di precise ed univoche emergenze che danno conto della partecipazione e del ruolo di vertice di Francesco Silenzio in ordine ad entrambi i sodalizi, la difesa omette di contrapporre alcuna concreta censura che ne rilevi l'infondatezza, limitandosi a ribadire la riduttiva lettura delle citate risultanze che si vorrebbero diversamente interpretare attraverso la parziale estrapolazione di singoli atti processuali o parte degli stessi che si sottopongono all'attenzione di questa Corte, invitandola ad una preclusa e differente valutazione, con completezza e logicità svolta nelle competenti sedi di merito.

7.4. Fondati invece risultano tutti gli ulteriori motivi del ricorso con cui si censura l'assenza grafica di motivazione e segnatamente:

a) il quarto motivo, afferente al capo 14) *ex artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis.1 cod. pen.* commessi il 15 marzo 2019 di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui al capo 14;

b) il quinto motivo, afferente al capo 4 (non anche relativamente al capo 5 in ordine al quale era già intervenuta assoluzione), *ex artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 81, 629, secondo comma, 416-bis.1 cod. pen.* (estorsione aggravata ai danni di Rosaria Formicola del 22 gennaio 2018), specie là dove il motivo era teso ad escludere la qualificazione giuridica della condotta per come contestata e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; l'esame della posizione di Alfonso Silenzio, invero, non supplisce alla dedotta carenza, tenuto conto che la risposta ai motivi di gravame di costui (pag. 112, punto 4.1 della sentenza impugnata) confuta prevalentemente la consistenza delle emergenze probatorie che si assumevano insufficienti onde poter ricostruzione i fatti verificatisi ai danni di Rosaria Formicola, ma non trattano la questione dedotta in ordine alla qualificazione giuridica della condotta;

c) il sesto motivo, afferente ai capi 6) e 7) *ex artt. 110, 81, 56, 629*, secondo comma, art. 635 e 416-*bis*.1 cod. pen. di tentata estorsione aggravata e danneggiamento aggravato ai danni di Onofrio Savino, Concetta Romano e Vincenza Savino;

d) il settimo motivo (enunciato come "8"), afferente al capo 8) *ex artt. 56, 110, 112*, primo comma, n. 1, 81, 629, secondo comma, 416-*bis*.1 cod. pen. di tentata estorsione aggravata ai danni di Giulia Formicola;

e) l'ottavo motivo (enunciato come "9"), afferente al capo 9) *ex artt. 110, 112*, primo comma, n. 1, 81, 629, secondo comma, 416-*bis*.1 cod. pen. di estorsione aggravata ai danni di Vincenzo Formicola e Annunziata Puccinelli;

f) il nono motivo (enunciato come "10"), con cui si richiedeva *ex artt. 671 cod. proc. pen. 81 cod. pen.* il riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 27 ottobre 2011, irrevocabile il 7 aprile 2012; la precisa indicazione della sentenza nei motivi di gravame imponeva alla Corte di Assise di appello di esaminare il relativo punto (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238 - 01);

g) l'undicesimo motivo (enunciato come "12") con cui si rivolgevano censure alle richieste attenuanti generiche, alla recidiva ed al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo anche con riferimento ai singoli aumenti *ex artt. 62-bis, 81, 99 e 133 cod. pen.*

Questa Corte rileva che, nonostante vi fosse la presenza di specifiche censure dedotte per mezzo dei corrispondenti motivi di gravame che venivano - in forma sintetica - richiamati nella decisione (pagg. 58 e 59 della sentenza impugnata), la Corte di Assise di appello ha omesso ogni esame degli stessi.

L'assenza di motivazione in ordine alle escluse circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva impone la necessità di motivare, dopo aver adeguatamente assolto a detti punti, anche in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio.

7.5. Fondato risulta, altresì, il decimo motivo (enunciato come "11").

Palese risulta la discrasia esistente tra la motivazione della decisione, che ha escluso la possibilità di configurare la continuazione tra i delitti di cui ai capi 2) e 3) della rubrica in ordine ai quali era intervenuta una decisione di condanna e quelli per cui era già intervenuta condanna in primo grado, tanto da disporsi il cumulo di pene, salvo contraddittoriamente riconoscere la continuazione nel dispositivo della decisione impugnata.

Anche in ordine a tale aspetto si rende necessaria una rinnovata motivazione.

7.6. Da quanto sopra consegue la necessità di annullare con rinvio la decisione impugnata ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli che, dopo aver ovviato all'omesso esame dei motivi di gravame, apprezzate le ragioni in

ordine alla sussistenza o meno delle attenuanti generiche e della contestata recidiva, provvederà alla determinazione della pena, non prima di aver fornito adeguata riposta in merito alla richiesta continuazione, sia in ordine ai fatti di reato di cui capi 2) e 3) rispetto a quelli già oggetto di condanna all'esito del giudizio di primo grado, sia in ordine a quelli di cui alla presente vicenda giudiziaria (per come definita all'esito delle ovviate lacune) con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 27 ottobre 2011, irrevocabile il 7 aprile 2012.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto con conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità con riferimento ai capi 1), 2), 3) e 12).

8. Il ricorso di Costabile Antonio, ritenuto responsabile in ordine ai delitti di cui ai capi 1), 12) e 15) ex artt. 110, cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 15), 416-*bis* cod. pen. (capo 1) e, previa esclusione del ruolo di promotore, 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 12), è fondato limitatamente al primo motivo ed al terzo motivo di ricorso che è opportuno trattare insieme.

Occorre premettere che, all'esito della decisione di secondo grado, venivano riconosciute entrambe le aggravanti speciali di cui agli artt. 416-*bis*.1, terzo comma, cod. pen. e 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

Quanto alla attenuante di cui all'art. 416-*bis*.1, terzo comma, cod. pen., come correttamente osservato dalla difesa, il Tribunale aveva quantificato la pena sul reato ritenuto più grave ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, partendo dalla pena base di quindici anni di reclusione, in tal modo applicando l'aumento per l'aggravante di cui al primo comma dell'art. 416-*bis*.1 cod. pen. (palese il senso della decisione di primo grado, là dove nel determinare la pena base sul reato più grave ex art. 74, d.P.R. cit., a pag. 219, testualmente recita: "tenuto conto dell'aggravante dell'art. 416-*bis*.1") che, secondo quanto previsto dal quarto comma della stessa norma penale, non è applicabile in presenza della circostanza attenuante speciale di cui al terzo comma dell'art. 416-*bis*.1 cod. pen., nel caso in esame riconosciuta dalla medesima decisione.

Ed infatti, la Corte di Assise di appello, pur condividendo le censure formulate in sede di gravame (pag. 134 della sentenza impugnata), ha però quantificato la pena base partendo, analogamente a quanto effettuato – errando – dal primo giudice, dalla medesima pena base di anni quindici di reclusione.

Anche il secondo motivo di appello, con cui si richiedeva il riconoscimento dell'applicazione della speciale attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è stato ritenuto fondato dalla Corte di Assise di appello che ha dato atto della possibile simultanea applicazione di entrambe le attenuanti speciali, conclusioni cui la Corte di merito è pervenuta richiamando pertinente

giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, questa Corte ha avuto modo di statuire che la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (ora prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.) può concorrere con quella di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto, pur presupponendo entrambe che la condotta del dissociato debba essere diretta ad evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, la seconda fattispecie prevede un'ipotesi specifica, applicabile solo in relazione all'azione di contrasto al traffico di stupefacenti, consistente nell'aver aiutato la competente autorità a sottrarre rilevanti risorse necessarie ai complici per la commissione del reato (Sez. 5, n. 24712 del 23/04/2002, Apicella, Rv. 222299; Sez. 2, n. 5771 del 23/09/2022, dep. 2023, Gallo, Rv. 284407) e ciò in ragione dei diversi ambiti in cui operano le due aggravanti, in quanto dirette ad evitare, attraverso una sorta di ravvedimento "*post delictum*", che il reato associativo, cui rispettivamente si riferiscono, sia portato ad ulteriori conseguenze (Sez. 6, n. 1395 del 14/10/2014, dep. 2015, Valentino, Rv. 261797).

La Corte di Assise di appello, pertanto, pur riconoscendo la simultanea presenza delle due circostanze attenuanti ad effetto speciale, le cui diminuzioni avrebbero dovuto importare una diminuzione della pena base al netto del non applicabile aumento di pena ex art. 416-bis.1 cod. pen. (in tal senso il tenore dell'art. 416-bis.1, commi terzo e quarto, cod. pen.), ha dapprima individuato la pena base per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. cit. in anni quindici e poi applicato la sola circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. cit., senza dare conto delle ragioni della quantificazione della diminuzione di pena operata e delle ragioni per cui ha ritenuto di non applicare la diminuzione per la pur riconosciuta distinta circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.

8.2. Il secondo motivo, con cui si rivolgono censure in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza è riproduttivo di critiche adeguatamente confutate dalla Corte di Assise di appello che ha operato un corretto e pertinente rinvio alla gravità delle condotte delittuose e all'assenza di elementi ulteriormente valorizzabili, oltre quelli che avevano già portato al riconoscimento delle circostanze attenuanti speciali (pagg. 134 e 135).

8.3. Dalla fondatezza del primo e terzo motivo segue la necessità di annullare la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio con rinvio a diversa Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli che dovrà provvedere alla rideterminazione della pena nei confronti di Antonio Costabile, applicando le circostanze attenuanti ad effetto speciale sulla pena base per il reato più grave ex art. 74 d.P.R. cit., senza però operare sulla relativa pena l'aumento ai sensi

dell'art. 416-bis.1, cod. proc. pen. e nei limiti di quanto previsto dagli artt. 63, comma quinto, e 67, comma secondo, cod. pen., dando conto delle ragioni delle relative quantificazioni anche con riferimento ai reati satellite.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto con conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di Antonio Costabile con riferimento a tutti i delitti ascritti.

9. Il ricorso di Alfonso Silenzio, ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, estorsione aggravata nei confronti di Rosaria Formicola, rapina aggravata nei confronti di Ciro Ariosto, detenzione di arma e tentata violenza privata previsti nei capi 1), 4), 10), per come riqualificato, 11), 12), 13), 14), 15) e 16), è infondato.

9.1. Il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza delle due compagini associative è riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pag. 103), sia in fatto, avendo valorizzato gli elementi che erano alla base dell'accertata esistenza di due distinti sodalizi anche per il generalizzato ambito operativo di quella mafiosa e di quello afferente al traffico di stupefacenti nel territorio di riferimento della seconda, sia in diritto, attraverso il richiamo all'ormai consolidata giurisprudenza, che si sostiene di non voler mettere in discussione, salvo poi chiederne una rivisitazione sul presupposto della dedotta violazione del principio del *ne bis in idem*.

Approfondendo quanto già enunciato in termini generali (*sub* 2.2. del "considerato in diritto") secondo questa Corte, invero, ciò che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione delle consultazioni elettorali (Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469); ne consegue che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883 – 01; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, Di Lauro, Rv. 247059).

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo smentito quanto dedotto nel ricorso in ordine alla violazione dell'art. 15 cod. pen., avendo escluso che la

fattispecie associativa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti si ponga in rapporto di specialità con la figura associativa prevista dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 35034 del 18/05/2005, Lo Nigro, Rv. 232574; Sez. 5, n. 4071 del 19/06/1998, Abbrescia, Rv. 211617). Le due associazioni si strutturano in termini di specialità reciproca, essendo la seconda caratterizzata da un ulteriore elemento specializzante, costituito dalla natura dei reati fine (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, cit.; Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rumbo, Rv. 278583).

Conforme a detti principi risulta, pertanto, la motivazione della sentenza che, su analoga deduzione formulata in sede di gravame, ha confutato l'ipotizzata insussistenza delle due associazioni sul dedotto mero vincolo familiare che lega Alfonso Silenzio ai sodali, elemento che, per giurisprudenza costante, non è preclusivo della sussistenza del vincolo associativo che viene in tal modo rafforzato (tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 18491 del 22/11/2012, dep. 2013, Vadalà, Rv. 255431).

Deve poi osservarsi che la decisione impugnata e lo stesso ricorso ammettono (pag. 5, ultimo capoverso, allorché si sostiene che la partecipazione alle due compagini riguardi la totale identità dei soggetti, salvo evidenziare la presenza di alcuni partecipi al sodalizio definiti "collaboratori acquirenti del sodalizio di cui all'art. 74" d.P.R. n. 309 del 1990, alcuni dei quali condannati in via definitiva quali partecipi dell'associazione dedita al narcotraffico) che non sussiste coincidenza soggettiva tra i componenti delle due associazioni, elemento che, se necessario, dà la cifra dell'infondatezza del rilievo in ordine alla prospettata unicità associativa.

9.2. Riproduttivo di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di Assise di appello è il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al ruolo apicale ricoperto dal ricorrente nell'associazione mafiosa ed in quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e ciò - si sostiene - in considerazione dell'errata valutazione della dichiarazione dei collaboratori di giustizia e del contenuto delle intercettazioni.

Si rinvia a quanto già espresso in termini generali in ordine alla sussistenza delle due autonome compagini (*sub* 2.2. del "considerato in diritto"), rimarcando, quanto al ritenuto ruolo apicale, come il ricorrente, per mezzo di una non consentita differente interpretazione assegnata alle stesse risultanze probatorie specificamente enunciate dalla Corte di Assise di appello, prospetta significati alternativi non in linea con la logica motivazione in ordine al ruolo di vertice di Alfonso Silenzio. Risultano, invece, univoche (pag. 102) le plurime fonti probatorie costituite dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (in particolare quelle rese da Antonio Costabile) ed il contenuto della intercettazioni ambientali, dati che confermano come il ricorrente, durante la detenzione dei germani, reggesse il

"clan Silenzio", provvedendo a pagare gli uomini del *clan* ed a gestire la cassa per l'acquisto e la vendita di stupefacenti, attività, quest'ultima, già in precedenza portata avanti autonomamente grazie alla diretta gestione di una "piazza di spaccio".

La Corte di Assise di appello, attingendo con completezza e precisione dalle citate fonti probatorie complessivamente apprezzate (da pag. 103 a pag. 110), ha dato conto delle ragioni che evidenziavano l'opera di Alfonso Silenzio, figura centrale, non solo nello svolgimento delle attività illecite, ma all'interno della stessa struttura organizzativa del *clan*, in cui egli assumeva un ruolo apicale di assoluto rilievo riconosciuto da tutti i sodali, escludendo la pur prospettata operatività in incombenze meramente occasionali derivanti dall'influenza della dimensione familiare del sodalizio, che conferiva, invece, la forza al vincolo associativo.

9.3. Riproattivo di identica cesura è il terzo motivo con cui la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'aggravante *ex art. 416-bis.1 cod. pen.*, sia con riferimento al profilo del "metodo mafioso", sia a quello della "agevolazione mafiosa" con riferimento alla contestazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 12).

A fronte di motivazione completa che spiega le modalità mafiose attraverso cui la compagine associativa gestiva l'attività di spaccio a cui vantaggio era declinata la stessa (motivazione riprodotta dalla difesa ed apoditticamente non condivisa), ciò solo dopo aver espressamente richiamato la ricostruzione delle due associazioni e la modalità operativa anche con riferimento alla posizione dei partecipi e dei vertici che si erano avvicendati nel tempo, il ricorrente enuncia una serie di principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ovviamente condivisi da questa Corte, che si afferma confliggono con la motivazione, invero precisa rispetto al motivo di appello volto, da un lato, ancora una volta, ad escludere la coesistenza tra fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. e delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato *ex art. 416-bis.1 cod. pen.* (in ordine alla cui compatibilità si rinvia a quanto sopra evidenziato), dall'altro, a negare l'esistenza di concrete condotte, per contro messe in risalto attraverso la rievocazione dei reati fine che avevano consentito all'associazione dedita al narcotraffico di avvalersi della metodica mafiosa per il controllo delle "piazze di spaccio" attraverso i cui introiti venivano assicurati il sostentamento degli affiliati ed il mantenimento dei detenuti della associazione mafiosa (pagg. 74 e 112 sentenza impugnata).

9.4. Attinge al precluso merito, riproducendo critiche già risolte con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di Assise di appello, il quarto motivo con

cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per l'estorsione ai danni di Rosaria Formicola di cui al capo 4.

La Corte di appello ha richiamato i fatti oggetto di contestazione già esposti in altra parte della decisione (rilevante quella che ha portato alla descrivere della fase che precedeva l'omicidio di Annamaria Palmieri, là dove sono stati indicati i plurimi elementi a sostegno della ricostruita vicenda), la corrispondente parte della motivazione della sentenza di primo grado, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Costabile e le significative captazioni che avevano riguardato proprio Rosaria Formicola che conversava con Concetta Formicola.

A fronte di motivazione che ha declinato i plurimi elementi a sostegno della ricostruita condotta da parte di Alfonso Silenzio, che unitamente al germano ed altri sodali, aveva partecipato all'aggressione della persona offesa che in merito alla vicenda - come emerso dal contenuto delle intercettazioni - era stata parzialmente reticente, la difesa tenta di assegnare alle stesse un differente ed alternativo significato attraverso una complessiva reinterpretazione di dialoghi captati, operazione preclusa in sede di legittimità e comunque già ampiamente confutata dal Collegio del merito (da pag. 112 a pag. 114 sentenza impugnata).

9.5. Riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla sentenza e manifestamente infondato risulta, infine, il quinto motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo la Corte di Assise di appello smentito che il ricorrente avesse fornito alcun utile apporto al procedimento che giustificasse una riduzione di pena, ritenuta invece congrua, e le richieste circostanze attenuanti; la sentenza, infatti, rileva come la condotta processuale del ricorrente, piuttosto che tesa a fornire detto utile apporto, fosse invece teso ad accreditare una lettura riduttiva delle risultanze, del proprio ruolo e della relativa responsabilità all'interno del sodalizio.

9.6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annnulla la sentenza impugnata nei confronti di Costabile Antonio limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di Silenzio Francesco limitatamente ai capi 4, 6, 7, 8, 9 e 14, nonché sull'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio, e nei confronti di Silenzio Salvatore

limitatamente ai capi 10 e 11, e rinvia, per nuovo giudizio su tali capi e su tale punto ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli.

Rigetta nel resto i ricorsi di Costabile Antonio, Silenzio Francesco e Silenzio Salvatore.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di Costabile Antonio con riferimento a tutti i capi a lui ascritti, di Silenzio Francesco con riferimento ai capi 1, 2, 3 e 12, e di Silenzio Salvatore con riferimento al capo 1.

Rigetta i ricorsi di Silenzio Vincenzo, Silenzio Pacifico e Silenzio Alfonso che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di Rizzo Claudia che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2025.

Il Consigliere estensore
Antonio Costantini

Il Presidente
Ercole Aprile